



CONSORZIO  
STUDI E  
RICERCHE  
FISCALI

GRUPPO  
INTESA  SANPAOLO

# OSSERVATORIO TRIBUTARIO

LEGISLAZIONE

DOTTRINA

PRASSI AMMINISTRATIVA

GIURISPRUDENZA

**6/2016**

*Novembre-Dicembre*

**ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

- “Cooperative *compliance*”: l’Agenzia scioglie i dubbi”, di **G. ALBANO**. Pag. 1
- Accertamento – Scissione parziale – Obbligazioni tributarie antecedenti – Responsabilità solidale della società beneficiaria e della scissa.  
**Cass., sez. trib. 20 ottobre 2016, n. 22225.** “ 2
- Accertamento – Abuso – Simulazione negoziale – Distinzione.  
**Cass., sez. pen. 16 novembre 2016, n. 48293.** “ 2
- Accertamento – Avviso di accertamento esecutivo – Mancata impugnazione della cartella – Effetti – Prescrizione.  
**Cass. SS.UU. 17 novembre 2016, n. 23397.** “ 2

**ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

- “Nuova *white list*: effetti a cascata sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria”, di **P. BESIO e M. TENCALLA**. “ 3
- “*Entry tax*”: nel trasferimento degli “*asset*” l’Agenzia dà rilevanza agli aspetti sostanziali”, di **G.M. COMMITTERI**. “ 3
- “Esterovestizione: *day to day management* e corretta interpretazione delle dinamiche aziendali multinazionali”, di **P. FORMICA e C. GUARNACCIA**. “ 3

**AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

- Agevolazioni – *Patent box* – Fusione – Profili elusivi.  
**Interpello Agenzia delle Entrate 12 settembre 2016, n. 954-964/2016.** “ 4

**VIOLAZIONI E SANZIONI**

- Violazioni e sanzioni – Sanzioni tributarie non penali – Plurime omissioni di versamenti – Cumulo giuridico – Ammissibilità.  
**Cass., sez. trib. 26 ottobre 2016, n. 21570.** “ 4

**TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (in genere)**

- Imposte dirette – Determinazione della plusvalenza – Valore accertato ai fini dell’imposta di registro – Efficacia ai fini delle imposte dirette.  
**Cass., sez. trib. 3 novembre 2016, n. 22221.** “ 4

## **TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC**

- “Il regime dei dividendi *black list*: alcune considerazioni a seguito della circolare n. 35/E/2016”, di **S. CALAVENA**. Pag. 5
- “La disciplina CFC dopo i chiarimenti resi nella Circolare n. 35/E/2016”, di **S. MASSAI**. “ 6
- CFC – Dividendi – Credito per le imposte pagate all'estero da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, attribuito al socio controllante residente al momento della tassazione integrale degli utili provenienti da tali società.  
**Ris. Agenzia delle Entrate 24 novembre 2016, n. 108.** “ 8
- Convenzioni internazionali – Rapporti con la Direttiva madre-figlia.  
**Cass., sez. trib. 28 dicembre 2016, n. 27111.** “ 8
- IRES**
- “Gli interventi sull'ACE riducono il beneficio”, di **F. BONTEMPO, L. MIELE e V. RUSSO**. “ 9
- “Il consolidato fiscale nazionale diventa sempre più...internazionale”, di **B. FERRONI**. “ 10
- “I nuovi orientamenti dell'Agenzia delle entrate in tema di consolidato nazionale”, di **G. SCALA**. “ 10
- “La razionalizzazione della disciplina ACE limita l'agevolazione”, di **S.M. GALARDO**. “ 11
- “La rilevanza antielusiva ai fini ACE dell'acquisto di partecipazioni”, di **F. GIOMMONI**. “ 13
- “Integrativa a favore con perdite rigenerate”, di **A. MASTROBERTI**. “ 14
- “*Branch exemption*” e stabile organizzazione tra norma interna e convenzioni contro le doppie imposizioni”, di **A. SAINI e P. MANDARINO**. “ 14
- “*Transfer pricing*. Recenti orientamenti della Corte di Cassazione”, di **P. VALENTE**. “ 15
- “Il pegno su azioni della controllata non esclude l'accesso al regime del consolidato nazionale”, di **A. VOZZA**. “ 15
- IRES – Scissione e conseguente trasformazione della sola beneficiaria in società semplice avvalendosi della disposizione agevolativa – Interpello.  
**Ris. Agenzia delle Entrate 3 novembre 2016, n. 101.** “ 16
- IRES – Consolidato nazionale – Predeuzione alle società aderenti al consolidato delle perdite fiscali trasferite in passato alla *fiscal unit* e non ancora utilizzate – Esclusione.  
**Ris. Agenzia delle Entrate 27 dicembre 2016, n. 121.** “ 16
- IRES – Fusione – Riporto delle perdite – Limite del patrimonio netto contabile.  
**Cass., sez. trib. 22 dicembre 2016, n. 26697.** “ 17
- IRES – Interessi passivi – Deducibilità – Determinazione del ROL – Ammortamento del disavanzo di fusione – Irrilevanza.  
**Comm. trib. reg. di Firenze 2 maggio 2016, n. 787/29/19.** “ 17

IRES – Conferimento azienda – Cessione delle partecipazioni ricevute per effetto del trasferimento del ramo d’azienda – Elusività – Esclusione – Condizioni.  
**Comm. trib. reg. di Milano, 13 luglio 2016, n. 4162/36/16.**

Pag. 17

### REDDITI DI CAPITALE

“Confermata la rilevanza del valore di riscatto per la tassazione dei capitali assicurati caso morte”, di **G. SCIFONI**.

“ 18

Redditi di capitale – Interessi infragruppo intracomunitari – Esenzione – Documentazione attestante la residenza del beneficiario – Mancanza di data certa.  
**Comm. trib. prov. di Milano, 3 novembre 2016, n. 8303/1/16.**

“ 18

### RENDITE FINANZIARIE

“Agevolati gli investimenti di casse di previdenza e fondi pensione e i piani di risparmio individuali”, di **G. MOLINARO**.

“ 19

### REDDITI DI IMPRESA

“La nuova imposta sul reddito d’impresa”, di **G. FERRANTI**.

“ 20

Redditi di impresa – Ammortamento dei beni immateriali – Volontà negoziale manifestata dalle parti – Rilevanza – Residua utilità del bene – Irrilevanza.  
**Cass., sez. trib. 11 agosto 2016, n. 16953.**

“ 21

Reddito di impresa – Polizze assicurative stipulate dalla società per rischio morte amministratori – Deducibilità – Inerenza – Condizioni.  
**Comm. trib. prov. di Agrigento, 27 aprile 2015, n. 1840/7/15.**

“ 22

### REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

“Implicazioni fiscali del distacco di personale”, di **G. LEONI e G. MARIANETTI**.

“ 22

“Non imponibilità delle somme erogate al dipendente nell’interesse del datore di lavoro”, di **G. MARIANETTI**.

“ 22

“*Welfare* aziendale e premi di produttività”, di **G. SEPIO e G. SBARAGLIA**.

“ 23

Redditi di lavoro dipendente – Trattamento di fine rapporto – Rapporto di lavoro dipendente – Tassazione ordinaria più favorevole – Applicazione – Richiesta da formulare nella dichiarazione dei redditi – Necessità – Esclusione.  
**Cass., sez. trib. 20 ottobre 2016, n. 21283.**

“ 23

## REDDITI DIVERSI

Redditi diversi – Imposta sostitutiva sulle plusvalenze finanziarie (regime previgente) – Cessione di partecipazione azionaria – Società quotata in borsa – necessità – *Delisting* dopo la cessione delle azioni – Irrilevanza.

**Cass., sez. trib. 20 ottobre 2016, n. 21272.**

**Pag. 24**

## IMPOSTE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

“La nuova imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera”, di **E. DELLA VALLE** e **M. STRAFILE**.

“ 24

## IVA

“Finalmente la tassazione del gruppo IVA”, di **S. CAPOLUPO**.

“ 25

“Gruppo IVA: un nuovo istituto tributario di stampo europeo”, di **S. CAPOLUPO**.

“ 26

IVA – Servizi di *servicing* forniti dalla banca *originator* nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti –Esenzione.

**Ris. Agenzia delle Entrate 17 novembre 2016, n. 106/E.**

“ 28

IVA – Detrazioni – *Pro rata* detraibilità – Calcolo *pro rata* – Compatibilità disciplina italiana con quella comunitaria.

**Corte di Giust. UE 14 dicembre 2016, n. 378/15.**

“ 28

IVA – Operazioni di coassicurazione – Esenzione – Condizioni.

**Cass., sez. trib. 4 novembre 2016, n. 22429.**

“ 29

IVA – Rimborsi – Mancata esposizione del credito IVA in dichiarazione – Riporto a nuovo – Legittimità.

**Cass., sez. trib. 21 novembre 2016, n. 23624.**

“ 29

IVA – *Pro rata* di detraibilità – Esercizio di attività esente IVA e di attività imponibile – Adozione del regime di contabilità separata – Acquisto di beni e servizi – Uso promiscuo

**Comm. trib. prov. di Milano 28 novembre 2016, n. 9113/3/16.**

“ 29

## REGISTRO (Imposta di)

Registro (imposta di) – Applicazione dell’imposta – Cessione di quote societarie – Qualificazione come cessione di azienda ai fini dell’imposta di registro – Inammissibilità – Art. 20 della legge di registro – Norma antielusiva – Esclusione.

**Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, sez. I 14 luglio 2016, n. 228.**

“ 29

## TRUST

*Trust* – Conferimenti beni immobili – Beneficiari – Figli del disponente – Natura liberale – Imposta di registro in misura fissa – Mancanza di effetto traslativo – Imposte ipotecarie e catastali in misura fissa

**Comm. trib. reg. di Milano, 17 marzo 2016, n. 1560.**

**Pag. 30**

**Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1 novembre al 31 dicembre 2016**

**Regolamento 2016/2067:** “Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione, del 22 novembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’*International Financial Reporting Standard 9*” (in G.U. Europea L 323 del 29 novembre 2016)

\*\*\*\*\*  
Il Regolamento UE modifica il regolamento CE 1126/2008, recependo l’IFRS 9 (*Strumenti finanziari*) che modifica, tra gli altri, il principio contabile IAS 39 e abroga l’IFRIC 9.  
Le imprese applicano tali modifiche a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o successivamente. Il regolamento è entrato in vigore il 19 dicembre 2016.  
Secondo l’IFRS 9, il criterio di valutazione “base” delle attività finanziarie è il *fair value* con variazioni di *fair value* in Conto economico separato. Gli strumenti di debito possono essere valutati anche a *fair value* con variazioni di *fair value* in Conto economico complessivo o a costo ammortizzato.  
Gli strumenti finanziari sono classificati in tre “*stages*” in funzione del deterioramento della qualità creditizia rispetto alla rilevazione iniziale e con conseguenti diversi livelli di accantonamento.  
Allo “*stage 1*” appartengono le attività *performing* con un deterioramento non significativo nel rischio di credito, per le quali la rilevazione dell’accantonamento a bilancio corrisponde alla perdita attesa per i successivi 12 mesi; allo “*stage 2*” appartengono le attività per le quali risulta un deterioramento significativo nel rischio di credito rispetto all’*origination*, mentre allo “*stage 3*” appartengono le attività finanziarie non *performing* o associate a un evento di *default*.  
Per le attività finanziarie “*stage 2*” e “*stage 3*” l’accantonamento a bilancio corrisponde alle perdite attese “*lifetime*”, ma, mentre nel caso di “*stage 2*” l’interesse effettivo è calcolato su base lorda, nel caso di “*stage 3*” esso è calcolato su base netta.

**Legge 1 dicembre 2016, n. 225:** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”. (in S.O. n. 53 alla G.U. del 2 dicembre 2016 n. 282)

\*\*\*\*\*  
Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento: è confermata la revisione della disciplina relativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/97.  
In particolare, il nuovo comma 8 prevede la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, il mod. IRAP e il mod. 770 entro il termine previsto per l’accertamento ex art. 43 DPR 600/73 per correggere errori/omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente, ossia errori/omissioni che abbiano comportato l’indicazione di un maggior/minor imponibile o, comunque, un maggior/minor debito d’imposta o un maggior/minor credito.  
Il credito derivante dal minor debito o maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore” può essere utilizzato in compensazione. Qualora la dichiarazione integrativa a favore sia presentata oltre il termine per la dichiarazione successiva, è previsto un limite all’utilizzo del credito. Lo stesso, infatti, può essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della stessa. In sede di conversione, è stato previsto che tale limitazione non opera in caso di correzione di errori contabili di competenza.  
In presenza di tali ipotesi il credito va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa.  
In sede di conversione è stata eliminata la necessità di indicare anche l’importo utilizzato in compensazione ed è stato precisato che resta ferma la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento, eventuali errori, di fatto o di diritto, che hanno inciso sull’obbligazione tributaria.  
Analogamente a quanto disposto ai fini delle imposte dirette/IRAP, è consentito integrare la dichiarazione IVA entro il termine per l’accertamento (art. 57 DPR 633/72) per correggere errori/omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente, che abbiano cioè comportato l’indicazione di un maggior/minor imponibile o comunque un maggior/minor debito d’imposta o un maggior/minor credito IVA.  
In sede di conversione è stato previsto che qualora la dichiarazione integrativa sia presentata oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo, il credito derivante dal minor debito/maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore” può essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della stessa o chiesto a rimborso, al sussistere, per l’anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa, dei requisiti previsti dagli artt. 30 e 34, comma 9, DPR 633/72.  
Con l’aggiunta, in sede di conversione, del nuovo comma 6-*quinquies*, è previsto che resta ferma la possibilità da parte del contribuente di far valere, anche in sede di accertamento, eventuali errori di fatto o di diritto, che hanno inciso sull’obbligazione tributaria.  
Scomputo ritenute d’acconto: in sede di conversione è stata riscritta la lett. c) del comma 1 dell’art. 22 TUIR, al fine di meglio definire il periodo di imposta di scomputo delle ritenute a titolo di acconto subite sui redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo o di quelli tassati separatamente.

In particolare, le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomutate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate.

Saldo IRPEF/IRES/IRAP: il versamento del saldo IRPEF/IRAP da parte di persone fisiche, società di persone e società semplici va effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione, mentre da parte delle società di capitali va effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Saldo IVA: va versato entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione.

C.U.: è differito al 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, il termine di consegna della Certificazione Unica ai percipienti da parte dei sostituti d'imposta.

Rinnovo automatico – Regime di trasparenza e Consolidato fiscale nazionale: per continuare ad applicare i suddetti regimi non occorrerà alcuna nuova comunicazione ma si rinnoveranno automaticamente per il periodo prevista dalla legge, salvo che l'opzione venga espressamente revocata con le stesse modalità e termini previsti per la scelta originaria.

In caso di rinnovo tacito dell'opzione, la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato ai sensi dell'art. 124, comma 4, TUIR, per l'eventuale attribuzione delle perdite residue del gruppo in caso di successiva interruzione del regime.

Definizione agevolata dei ruoli (c.d. rottamazione): la definizione agevolata dei ruoli è riconosciuta ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016. La stessa definizione può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo.

Rispetto al testo originario, in sede di conversione, sono state apportate alcune modifiche, ad esempio posticipando i termini che caratterizzano la procedura, così come quelli per il versamento delle rate.

In breve, se sussistono i requisiti indicati dalla norma, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 31 marzo 2017, beneficia dello sgravio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative.

Occorre però eseguire i versamenti al massimo in cinque rate, l'ultima delle quali va versata nel mese di settembre 2018.

## **Legge 11 dicembre 2016, n. 232: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (in S.O. n. 57 alla G.U. 21 dicembre 2016, n. 297)**

\*\*\*\*\*

Con la L. 11 dicembre 2016 n. 232 è stata emanata la “legge di bilancio 2017” (che ha sostituito la “legge di stabilità”) entrata in vigore dall'1 gennaio 2017.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale:

Imposta sul reddito d'impresa (IRI): viene introdotta l'Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI), disciplinata dal nuovo art. 55-bis del TUIR. Vi possono accedere gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice. Possono altresì optare per detto regime le società di capitali a ristretta base proprietaria.

Il regime IRI è subordinato all'esercizio di un'opzione nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione ed ha una durata pari a cinque periodi d'imposta rinnovabili.

La base imponibile su cui si applica l'aliquota prevista dall'art. 77 TUIR, è determinata secondo le ordinarie disposizioni in materia di redditi di impresa.

Dalla base imponibile IRI possono essere dedotti gli utili prelevati a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili.

L'opzione IRI comporta la separazione tra il reddito d'impresa reinvestito nella società, assoggettato ad IRI e gli utili prelevati dall'impresa, imponibili progressivamente in capo al percipiente come reddito d'impresa.

Super-ammortamenti: viene prorogata al 2017 la possibilità di beneficiare dei cd “super-ammortamenti”.

Pertanto, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2017, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

A differenza della precedente versione dell'agevolazione, sono esclusi dai super-ammortamenti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata.

Pertanto, nella nuova versione dell'agevolazione, possono beneficiare della maggiorazione del 40% i veicoli esclusivamente strumentali.

La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni relative ai super-ammortamenti.

Nell'ambito della disciplina dei super-ammortamenti, al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”, vengono introdotti i cd “iper-ammortamenti”.

Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice: le agevolazioni per l'assegnazione e la cessione di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice, in precedenza previste sino al 30 settembre 2016, sono state estese alle operazioni effettuate tra l'1 ottobre 2016 e il 30 settembre 2017.

Rivalutazione dei beni d'impresa: sono state riaperte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa; per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'operazione deve essere effettuata nel bilancio al 31 dicembre 2016.

Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate: viene riaperta anche la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, detenuti al di fuori dal regime d'impresa.

Aiuto alla crescita economica (ACE): tra le modifiche si segnalano:

- la riduzione del coefficiente di remunerazione del capitale proprio, che passa dal 4,75% (misura prevista per il 2016) al 2,3% per il 2017 e al 2,7% per il 2018 e i periodi d'imposta successivi;



- l'eliminazione del regime di favore per le società neoquotate;
- la riduzione della base di calcolo dell'agevolazione in ragione degli incrementi dello *stock* di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto all'analoga consistenza registrata al 31 dicembre 2010;
- l'introduzione di apposite limitazioni per il riporto delle eccedenze ACE nell'ambito delle operazioni straordinarie;
- appositi obblighi di ricalcolo dell'acconto IRES dovuto per il 2017.

Cessione delle perdite fiscali a società quotate: per le società fra le quali intercorre un rapporto di partecipazione che preveda una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiori al 20%, è ammessa la possibilità di cedere le perdite fiscali attraverso la notifica della cessione all'Agenzia delle entrate, a condizione che le azioni della società cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

La cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali della società cedente e, le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate nei primi tre esercizi della società cedente, al verificarsi di alcune condizioni.

Le perdite fiscali cedute relative a un periodo d'imposta sono computate dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta e, per la differenza, nei successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che le suddette perdite si riferiscano a una nuova attività produttiva ai sensi dell'art. 84 comma 2 del TUIR.

La società cessionaria è obbligata a remunerare la società cedente del vantaggio fiscale ricevuto, mediante applicazione all'ammontare delle perdite acquisite, dell'aliquota IRES, relativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente.

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanti escluse, le somme percepite o versate tra le società che applicano la disposizione in argomento in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

Tassazione dei premi di risultato con imposta sostitutiva del 10%: viene ampliato l'ambito di operatività del regime fiscale agevolato delle retribuzioni premiali legate alla produttività aziendale, mediante l'innalzamento dei limiti reddituali di accesso al medesimo. Per il resto, viene confermata la disciplina già in vigore.

L'importo massimo delle somme agevolabili (da considerare al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico del lavoratore) aumenta da 2.000,00 a 3.000,00 euro, in linea generale e da 2.500,00 a 4.000,00 euro, per le aziende che, con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva di secondo livello, coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Sostituzione dei premi di risultato assoggettabili ad imposta sostitutiva del 10% con beni e servizi di welfare: viene incentivato l'esercizio, da parte dei lavoratori dipendenti privati, della facoltà di sostituire i premi di risultato potenzialmente assoggettabili all'imposta sostitutiva del 10% con i beni e servizi di *welfare* e gli altri *benefit* di cui all'art. 51 comma 2 e 3, ultimo periodo del TUIR, esclusi, entro determinati limiti, dalla base imponibile IRPEF (e dalla corrispondente base imponibile contributiva).

Viene previsto che qualora alcuni valori, somme o servizi, vengano erogati, per scelta del dipendente, in sostituzione (totale o parziale) degli emolumenti premiali, godano dell'esclusione da ogni forma di tassazione, sia ordinaria che sostitutiva (nonché da ogni forma di contribuzione), anche in caso di superamento dei limiti stabiliti dalla normativa fiscale.

Il riferimento è, in particolare, alla conversione dei premi di risultato in:

- contributi alle forme di previdenza complementare, esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se eccedenti il limite di 5.164,57 euro;
- contributi di assistenza sanitaria, esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se eccedenti il limite di 3.615,20 euro;
- azioni, il cui valore non concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche nel caso di superamento del limite di 2.065,83 euro indicato dall'art. 51 del TUIR e indipendentemente dalle condizioni stabilite da quest'ultimo.

Erogazioni per il "welfare aziendale": non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro, a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana ovvero, il rischio di gravi patologie.

Viene introdotta una norma di interpretazione autentica relativa alla nozione, ai fini dell'esenzione dall'IRPEF, delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Si chiarisce infatti che rientrano in tale nozione anche le opere e i servizi riconosciuti dal datore di lavoro in conformità a disposizioni di contratti di lavoro nazionali o territoriali (oltre che di contratti aziendali) ovvero di accordo interconfederale.

Piani individuali di risparmio (PIR): il piano individuale di risparmio si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000,00 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000,00 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione da imposte, occorre che, in ciascun anno solare di durata del piano e per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori allocati nel PIR vengano investiti tenendo conto dei seguenti limiti e condizioni:

- per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgano attività diverse da quella immobiliare, fiscalmente residenti in Italia o in altri Stati dell'Unione europea o in Stati dello Spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia;
- la predetta quota del 70% deve poi essere investita per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;

- non più del 10% delle somme o valori destinati nel piano più essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto, o con altra società appartenente al medesimo gruppo, oppure in depositi e conti correnti.

All'interno del PIR non possono essere inseriti strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

L'esenzione da imposizione sui redditi prodotti spetta a condizione che gli strumenti finanziari in cui è investito il piano vengano detenuti per un quinquennio.

Alla chiusura del PIR, le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi vengono portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, nell'ambito di un altro rapporto, di cui sia titolare la medesima persona fisica, con opzione per il regime del risparmio amministrato, ovvero possono essere portati in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che di ciò venga data evidenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

Investimenti a medio e lungo termine delle Casse di previdenza e dei Fondi pensione: viene prevista l'esenzione per i redditi (dividendi e plusvalenze) relativi ad investimenti qualificati a medio e lungo termine posti in essere dalle Casse di previdenza professionali e dai Fondi di previdenza complementare, detenuti per almeno cinque anni, fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente.

Sono agevolabili le somme investite in azioni o quote di imprese residenti in Italia, in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia o in quote o azioni di organismi di investimento collettivo dei risparmi residenti in Italia, in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente nei suddetti strumenti finanziari.

L'esenzione non è comunque applicabile ai redditi relativi a partecipazioni qualificate. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni.

In caso di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari agevolabili, entro 90 giorni dal rimborso.

SGR: l'addizionale IRES del 3,5%, prevista per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e per la Banca d'Italia, non si applica nei confronti delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al D.Lgs. 58/98.

Per le società di gestione dei fondi la deducibilità IRES degli interessi passivi opera nel limite del 96% del loro ammontare.

Fondi pensione: dall'1 gennaio 2017, le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna.

Transazione fiscale: viene sostituita la disciplina relativa alla transazione fiscale. Fra le principali novità vi è, in particolare, la soppressione del precedente divieto di riduzione del pagamento dei debiti per IVA e ritenute effettuate non versate.

IVA: viene rinviato all'1 gennaio 2018 l'aumento delle aliquote ordinaria e "ridotta", che era previsto per l'1 gennaio 2017.

Gruppo IVA: viene introdotto il nuovo istituto del "Gruppo IVA", che consente ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato legati da vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo di costituire un unico soggetto passivo.

Per effetto della costituzione del Gruppo IVA, i soggetti partecipanti perdono la propria autonomia soggettiva ai fini IVA e divengono un unico soggetto passivo. Ne consegue che le operazioni effettuate da un partecipante nei confronti di un terzo esterno al Gruppo (o viceversa) si intendono effettuate da (o verso) il Gruppo medesimo. Pertanto: non rilevano ai fini dell'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra i partecipanti al gruppo e assumono rilevanza, ai fini IVA, soltanto le operazioni poste in essere fra un partecipante e un terzo esterno al Gruppo. Il Gruppo IVA detrae l'imposta in base alla composizione del volume d'affari realizzato complessivamente dal soggetto unico, riducendo o neutralizzando gli effetti derivanti dall'effettuazione di operazioni che non danno diritto a detrazione.

L'opzione per la costituzione del Gruppo IVA può essere esercitata da più soggetti passivi (almeno due) a condizione che siano stabiliti nel territorio dello Stato, esercitino attività di impresa, arte o professione e per gli stessi ricorrano, congiuntamente, i previsti vincoli finanziario, economico e organizzativo.

L'opzione rappresenta una facoltà e deve riguardare obbligatoriamente tutti i soggetti per i quali ricorrano congiuntamente i tre vincoli menzionati. L'opzione risulta vincolante per un triennio e, successivamente, si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo revoca. In ragione della costituzione dell'unico soggetto passivo, spetta al Gruppo IVA adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dalle norme in materia di IVA.

Vengono previste norme di coordinamento in materia di imposta di bollo e di registro.

Per quanto concerne l'imposta di registro, viene modificata la disciplina dell'alternatività IVA-registro, nonché la disciplina della registrazione dei contratti stipulati tra gruppi IVA. Le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dall'1 gennaio 2018.

Addizionali regionali: oltre che per l'anno 2016, è sospesa anche per l'anno 2017, l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni e agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

**RASSEGNA DI DOTTRINA, PRASSI AMMINISTRATIVA, GIURISPRUDENZA**

## **ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

### **Dottrina**

**“Cooperative compliance”: l’Agenzia scioglie i dubbi**” di G. ALBANO, in Corr. Trib. 40/2016, pag. 3051.

L’articolo, dopo aver ricordato le finalità del regime di adempimento collaborativo introdotto dal D.Lgs. n. 128 del 2015 (artt. da 3 a 7) e le disposizioni che hanno dato attuazione a tale regime (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 14 aprile 2016 e D.M. del 15 giugno 2016), ha esaminato i chiarimenti e le soluzioni interpretative sui quesiti pervenuti dalle Associazioni di categoria contenuti nella circolare n. 38/E del 16 settembre 2016 che può essere suddivisa in cinque aree tematiche.

#### *Requisiti soggettivi di accesso al regime*

Con riferimento ai requisiti soggettivi di accesso, l’A. manifesta apprezzamento per lo sforzo fatto dall’Agenzia che ha privilegiato una lettura sostanziale e coerente della disciplina, evidenziando in particolare la possibilità di ingresso per “trascinamento” anche ai soggetti che svolgono funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale in favore di soggetti che accedono al regime mediante la procedura dell’interpello sui nuovi investimenti. Ciò nonostante tali soggetti non siano richiamati al punto 2.5 del Provvedimento tra coloro che possono “trascinare” nel regime le società che svolgono le funzioni di indirizzo.

#### *Requisiti essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale*

Premesso che in linea generale l’accesso al regime si basa sull’adozione da parte delle imprese di un efficace sistema di rilevazione, misurazione e controllo del rischio fiscale, l’A. rileva che la circolare evidenzia i requisiti essenziali del sistema di controllo pur lasciando al contribuente ampia autonomia di scelta nel declinare i contenuti della strategia fiscale, i cui punti cardine sono tuttavia delineati nelle linee guida dell’OCSE contenute nel documento *Building better tax control framework*.

Il principio cardine cui vanno ispirati tutti i sistemi di controllo è rappresentato dal c.d. principio di separazione dei compiti che può essere inteso in senso orizzontale o in senso verticale.

Viene evidenziato che da un punto di vista operativo la separazione dei compiti non va intesa quale “segregazione” delle funzioni di business dalla funzione fiscale ma è necessario un pieno e costante coinvolgimento della funzione fiscale a monte delle decisioni di *business*.

#### *Modalità di presentazione dell’istanza*

Nell’ambito delle modalità di presentazione dell’istanza e della documentazione da allegare alla stessa, un aspetto rilevante riguarda la mappa dei rischi fiscali che devono essere individuati dal sistema di controllo “dal momento della sua implementazione”. La circolare in proposito chiarisce che la mappatura dei rischi deve essere effettuata secondo un approccio *ex ante*, e quindi deve riguardare i “rischi fiscali, potenziali e attuali, associati ai processi e alle attività aziendali, conosciuti o conoscibili al momento dell’implementazione del sistema e ritenuti in grado di inficiare la corretta operatività fiscale dell’impresa, presente o futura”.

Sussiste quindi solo la facoltà di comunicazione dei rischi relativi ad operazioni poste in essere prima dell’ingresso nel regime, anche se i relativi effetti si producono nei periodi d’imposta oggetto di applicazione del regime.

La circolare chiarisce che la mappatura dei rischi riguarda i processi aziendali cioè l’insieme di attività interdipendenti svolte per raggiungere un determinato obiettivo.

Un aspetto delicato su cui si sofferma la circolare riguarda l’utilizzo delle informazioni acquisite nel corso dell’istruttoria per l’accesso al regime. L’Agenzia ha confermato che gli elementi informativi raccolti nell’ambito dell’istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità non costituiscono fonti di innesco per successive attività di controllo nei confronti del contribuente non ancora ammesso al regime o di altre società del gruppo.

### *Effetti derivanti dall'ammissione al regime*

Il riferimento normativo è l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 128/2015 in cui vengono indicati gli effetti premiali, in merito ai quali viene evidenziato il chiarimento della circolare in base al quale la riduzione a metà delle sanzioni amministrative si applica anche in caso di ricorso da parte del contribuente all'istituto del ravvedimento operoso.

### *Fuoriuscita dal regime*

Con riferimento alla perdita dei requisiti dimensionali o per effetto dell'emersione di rischi fiscali "rilevanti" non individuati o non comunicati, che determinano la fuoriuscita dal regime, l'A. evidenzia che la circolare adotta un approccio flessibile, non formale e sostanzialistico, riportando al riguardo taluni significativi chiarimenti. (GDA)

## **Giurisprudenza**

### Corte di Cassazione

#### **Accertamento – Scissione parziale – Obbligazioni tributarie antecedenti – Responsabilità solidale della società beneficiaria e della scissa.**

Cass., sez. trib. 20 ottobre 2016, n. 22225, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La scissione societaria parziale fa permanere la responsabilità in solido della società beneficiaria e della scissa per le obbligazioni tributarie sorte prima del perfezionamento dell'operazione straordinaria.

La solidarietà nel pagamento del debito tributario di ciascuna beneficiaria riguarda imposte, sanzioni, interessi, indipendentemente dal valore del patrimonio netto conferito che, pur costituendo il limite per la regolazione in via di regresso con la scissa obbligata in solido, non vale nei confronti dell'Agenzia.

#### **Accertamento – Abuso – Simulazione negoziale – Distinzione.**

Cass., sez. pen., 16 novembre 2016, n. 48293, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Suprema Corte precisa che una serie articolata di operazioni (tra cui una scissione proporzionale di una società immobiliare e la successiva cessione delle quote di partecipazione) non possono essere considerate operazioni che simulano la cessione di proprietà dell'immobile, atteso che l'operazione economica del trasferimento immobiliare è stata, all'esito della condotta complessiva, realmente effettuata.

La simulazione, al contrario, presuppone che il contribuente voglia perseguire gli effetti di una realtà negoziale che non trova riscontro in quella formalmente rappresentata all'esterno. Tale occultamento della realtà diventa rilevante sotto il profilo penale, integrando il reato di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici).

#### **Accertamento – Avviso di accertamento esecutivo – Mancata impugnazione della cartella – Effetti – Prescrizione.**

Cass., SS.UU. 17 novembre 2016, n. 23397, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i

relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

## **ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

### **Dottrina**

**“Nuova *white list*: effetti a cascata sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria”** di P. BESIO e M. TENCALLA, ne Il fisco 38/2016, pag. 3664.

Il D.M. 9 agosto 2016 ha ampliato in modo significativo il novero degli Stati inclusi nella lista dei Paesi con cui sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni.

La nuova lista prevede un sostanziale aumento del numero di Paesi collaborativi contando ora 123 Stati, che rappresentano quasi il doppio rispetto alla precedente versione. L'inclusione nella c.d. *white list* produce rilevanti conseguenze sia per i “redditi finanziari in entrata” corrisposti da soggetti residenti in un Paese collaborativo sia con riferimento ai “redditi finanziari in uscita” percepiti da soggetti ivi residenti. Per entrambe le categorie di redditi di natura finanziaria l'applicazione delle principali norme tributarie è influenzata dall'introduzione della *white list* cui è associato un regime fiscale più favorevole, illustrato in dettaglio dagli AA. (EM)

**““*Entry tax*”: nel trasferimento degli “*asset*” l'Agenzia dà rilevanza agli aspetti sostanziali”** di G.M. COMMITTERI, in Corr. Trib. 44/2016, pag. 3414.

L'A., pur valutando positivamente i chiarimenti forniti dall'Agenzia con la risoluzione n. 69/E/2016, in ordine all'applicazione della disciplina dell'*Entry Tax*, evidenzia come purtuttavia restino ancora alcuni aspetti che necessitano di chiarimenti.

Difatti non risulta ancora chiarita la possibilità di applicare il regime di *participation exemption* alle plusvalenze generate dalle partecipazioni detenute dalle società *holding* al momento del trasferimento in Italia.

Un altro aspetto è quello che riguarda il riconoscimento delle perdite della società trasferita.

Supponendo che la disciplina non possa trovare applicazione per le perdite pregresse, non vi sarebbe ragione alcuna per escludere le perdite generate nel periodo di imposta in cui si acquista la residenza, le quali potrebbero essere utilizzate nei limiti previsti dall'art. 84 del TUIR. (EM)

**“Esterovestizione: *day to day management* e corretta interpretazione delle dinamiche aziendali multinazionali”** di P. FORMICA e C. GUARNACCIA, ne Il fisco 39/2016, pag. 3740.

L'attività c.d. di “direzione e coordinamento” di cui all'art. 2497 c.c. esercitata dalla capogruppo sulle proprie controllate è diversa dall'attività c.d. di “etero-direzione” la quale, ove determinata unicamente da mero risparmio fiscale, dà luogo al c.d. fenomeno dell'esterovestizione.

Sono concetti assolutamente differenti che non possono essere in alcun modo sovrapposti. Ai fini della corretta individuazione della residenza fiscale di una società controllata operante all'interno di un gruppo societario multinazionale il criterio di collegamento idoneo ad individuare la sede dell'amministrazione è quello del luogo ove si realizza il c.d. *day to day management*, ossia ove si pone in essere la gestione ordinaria dell'attività senza confonderlo con il luogo ove si esercita il potere di direzione e coordinamento della capogruppo. (EM)

## **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Prassi Amministrativa**

#### **Agevolazioni – Patent box – Fusione – Profili elusivi.**

Interpello Agenzia Entrate 12 settembre 2016, n. 954-964/2016, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

In risposta a un interpello presentato in base all'art. 11, comma 1, lett. c), della legge 212/2000, l'Agenzia delle Entrate analizza il caso di una fusione tra due soggetti appartenenti allo stesso gruppo a seguito della quale si ottiene un miglioramento del cosiddetto *nexus ratio*, pervenendo alla conclusione di non abusività di tale operazione. La fattispecie oggetto di interpello è quella di una fusione tra un soggetto Alfa e un soggetto Beta che possiede alcuni beni immateriali (brevetti) che, prima dell'operazione, vengono concessi in licenza ad Alfa determinando per quest'ultimo una penalizzazione nel calcolo del rapporto tra costi qualificati e costi complessivi (*nexus ratio*) a motivo dell'inserimento al denominatore delle *royalties* in misura integrale e al numeratore in misura parziale.

Dalla fusione tra i due soggetti deriva un vantaggio fiscale conseguente al diverso computo del *nexus ratio*; l'operazione, infatti, fa venir meno l'esistenza dei costi di licenza in capo al soggetto incorporante in relazione ai beni immateriali concessi da Beta, annullando così l'effetto negativo sul calcolo del *ratio* di Alfa.

L'Agenzia delle Entrate perviene alla conclusione che, l'operazione di fusione non presenta profili di abuso, posto che il vantaggio che ne deriva è la conseguenza fisiologica dell'operazione straordinaria del tutto lecita dal punto di vista civilistico e che risponde alla sua funzione tipica.

## **VIOLAZIONI E SANZIONI**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

#### **Violazioni e sanzioni – Sanzioni tributarie non penali – Plurime omissioni di versamenti – Cumulo giuridico – Ammissibilità.**

Cass., sez. trib. 26 ottobre 2016, n. 21570, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Corte di Cassazione ha ammesso l'applicabilità del cumulo giuridico anche per le violazioni plurime relative ai versamenti dei tributi.

## **TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (in genere)**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

#### **Imposte dirette – Determinazione della plusvalenza – Valore accertato ai fini dell'imposta di registro – Efficacia ai fini delle imposte dirette.**

Cass., sez. trib. 3 novembre 2016, n. 22221, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

L'accertamento di un maggior valore, nell'ambito dell'imposta di registro, non consente di presumere un maggior corrispettivo ai fini dell'accertamento delle plusvalenze immobiliari.

L'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 147/2015 infatti, con efficacia retroattiva ha escluso, una volta per tutte, per le cessioni di immobili e aziende la possibilità di presumere l'esistenza di un maggior corrispettivo ai fini delle imposte dirette "soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.

La citata norma, ricorda la Cassazione, ha, quindi, abolito ogni automatismo nella trasposizione dei valori di immobili e aziende dall'imposta di registro alle imposte dirette: per provare l'esistenza di una maggior plusvalenza è necessario fornire elementi di prova ulteriori, atteso che il maggior valore accertato, dichiarato o definito ai fini delle imposte di registro, da solo, non è sufficiente a presumere maggior corrispettivo ai fini delle imposte dirette.

## **TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC**

### **Dottrina**

**“Il regime dei dividendi *black list*: alcune considerazioni a seguito della circolare n. 35E/2016”**, di S. CALAVENA, in La Gest. Straord. Impr. 5/2016, pag. 41.

Con la recente circolare n. 35/2016, l'Amministrazione finanziaria ha fornito alcuni importanti chiarimenti circa le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 147/2015 e successivamente dalla L. 208/2015, con riferimento al regime di tassazione delle CFC e degli utili provenienti da Stati con un regime fiscale privilegiato. Il quadro interpretativo che ne risulta, tuttavia, non può ancora considerarsi del tutto completo e, specialmente per quanto riguarda la tassazione degli utili *black list*, permangono talune criticità.

Una delle tematiche più problematiche su cui l'A. si sofferma riguarda il requisito temporale in relazione al quale verificare se la società partecipata estera possa considerarsi localizzata in un Paese *black list*. L'Amministrazione finanziaria sostiene che qualora al momento della percezione dei dividendi la società partecipata sia da considerare localizzata in un Paese *black list*, il dividendo concorrerà integralmente alla formazione del reddito del socio italiano, salvo la possibilità in capo a quest'ultimo di ricorrere alla specifica esimente di cui all'art. 167 comma 5 lett. b) del TUIR (si veda infra). Qualora, invece, al momento della percezione del dividendo la società partecipata non sia considerata localizzata in un Paese *black list*, il dividendo potrà godere del regime di *dividend exemption*, a patto che tale condizione sia rispettata anche con riguardo all'esercizio in cui l'utile distribuito è stato prodotto (esercizio di maturazione). Il rispetto di tale requisito "di maturazione" potrebbe porre talune questioni interpretative in relazione al periodo di possesso della partecipazione da parte di terzi. Secondo l'A., il periodo di possesso da parte di terzi non dovrebbe rilevare atteso che gli utili maturati antecedentemente all'acquisto della partecipazione sarebbero già stati monetizzati dal precedente possessore attraverso la cessione della partecipazione. Visto lo spirito antielusivo del chiarimento dell'Agenzia dell'entrate, secondo l'A. la verifica del requisito della residenza agli esercizi di maturazione dovrebbe essere effettuata solo in presenza di fattispecie eccezionali che hanno interessato la partecipata nel periodo antecedente alla distribuzione del dividendo, quali, ad esempio, il trasferimento della residenza fiscale oppure, il passaggio da uno specifico regime fiscale ad un altro. Inoltre l'articolo contiene delle interessanti riflessioni sulle interrelazioni tra il regime ex art. 89 del TUIR e il regime CFC. Come è noto, il DLgs. 147/2015 è intervenuto a porre rimedio ad alcune criticità emerse in vigore della precedente disciplina, in base alla quale i soggetti residenti che detenevano partecipazioni CFC erano indotti a preferire il regime di tassazione separata previsto dall'art. 167 del TUIR in luogo della disapplicazione della medesima disciplina attraverso la prima esimente, in relazione alla quale restava ferma l'imponibilità integrale dei dividendi al momento dell'incasso. La convenienza del regime di tassazione per trasparenza si spiegava in quanto questo comportava la tassazione separata sugli utili maturati dalla CFC, lo scomputo dall'imposta assolta in Italia sugli utili CFC delle imposte pagate nello Stato estero dalla partecipata ed, infine, la non imponibilità dei dividendi al momento dell'incasso. Come evidente, al regime di tassazione separata degli utili CFC si accompagnava la detrazione delle imposte assolte all'estero, mentre nell'ipotesi in cui il



dividendo veniva tassato per intero al momento dell'incasso non era riconosciuto alcuno scomputo dall'imposta italiana. Al fine di superare tale anomalia, il decreto internazionalizzazione ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta "indiretto", tenuto conto che esso è riconosciuto a fronte delle imposte pagate all'estero non dal socio italiano beneficiario del credito stesso, ma dalla società partecipata dalla quale provengono gli utili tassati in Italia. L'A. critica l'interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle entrate che riconosce tale credito solo alle partecipazioni di controllo e non anche per le partecipazioni non di controllo, posto che l'attuale assetto normativo prevede due istituti alternativi per eliminare la doppia imposizione economica in presenza di utili provenienti da Paesi *black list* che non abbiano già subito la tassazione per trasparenza ai sensi della disciplina CFC. Il primo rimedio (i.e. "seconda esimente") consiste nel regime di esclusione dei dividendi dal reddito complessivo ed è subordinato alla dimostrazione che non vi sia stato un effetto di localizzare i redditi in Paesi a fiscalità privilegiata sin dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione. Questa prova può essere sempre fornita dal socio italiano, indipendentemente dal fatto che possieda una partecipazione di controllo ovvero minoritaria nel soggetto estero, ed anche nelle ipotesi in cui, in presenza di una partecipazione di controllo, la disciplina CFC sia stata disapplicata per mezzo della prima esimente. Il secondo rimedio (i.e. "prima esimente") che consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta "indiretto" relativo alle imposte pagate all'estero dalla società controllata, e che dipende dalla prova dello svolgimento di una effettiva attività industriale da parte di quest'ultima, risulta invece accessibile ad una platea di soggetti più circoscritta: invero, innanzitutto sono esclusi i possessori di partecipazioni minoritarie per le quali non trova applicazione il regime CFC ed, in secondo luogo, secondo l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, sarebbero esclusi anche i possessori di partecipazioni di controllo che abbiano disapplicato però il regime di tassazione per trasparenza CFC per mezzo della seconda esimente. Sulla base di queste considerazioni, risulta che, anche a seguito dell'introduzione del recente istituto del credito d'imposta "indiretto", non tutti gli effetti distorsivi che potevano presentarsi sotto la previgente disciplina sono stati eliminati. Il quadro normativo è abbastanza complesso e ne dovrebbe risultare che i soggetti italiani che percepiscono dividendi *black list*, da un lato, potrebbero non essere nelle condizioni di poter accedere al citato credito d'imposta oppure, d'altro canto, continuano - come avveniva in passato - a privilegiare il ricorso alla seconda esimente (sempre a condizione che sia possibile fornirne la prova). Per evitare ciò - e anche al fine di "parificare" le due esimenti circa gli effetti prodotti in relazione alla eliminazione della doppia imposizione economica - si potrebbe valutare la possibilità di allargare la platea dei soggetti ammessi a godere del predetto credito d'imposta, svincolando il presente istituto dalla effettiva disapplicazione del regime CFC e ammettendo, quindi, la possibilità di beneficiare del credito d'imposta al solo verificarsi dello svolgimento di una effettiva attività d'impresa da parte del soggetto localizzato nel Paese *black list*, indipendentemente dal fatto che la disciplina CFC sia stata disapplicata per mezzo della prima esimente. (CLP)

**“La disciplina CFC dopo i chiarimenti resi nella Circolare n. 35/E/2016”** di S. MASSAI, in La gest. Straord. Impr. 5/2016, pag. 56.

Con la Circolare 4 agosto 2016, n. 35, l'Agenzia delle Entrate ha reso opportuni chiarimenti sulle novità normative che hanno riguardato la disciplina delle *Controlled Foreign Companies* (CFC) dettata dall'art. 167 del TUIR. Gli ultimi interventi legislativi hanno fortemente inciso sui presupposti applicativi del regime, sulla seconda circostanza esimente, sulle modalità di determinazione del reddito imputato per trasparenza al socio controllante, sull'istanza di interpello probatorio e sugli oneri a carico del contribuente.

Ricordiamo che a partire dall'esercizio 2016, il legislatore è intervenuto per modificare i criteri di individuazione dei regimi fiscali privilegiati.

E' venuto meno qualsivoglia riferimento alle liste, in coerenza e in continuità con l'abrogazione dell'articolo 168-*bis* del TUIR ed il sistema compilativo è sostituito da un approccio esclusivamente sostanziale che guarda al livello di tassazione, anche per l'individuazione dei regimi speciali, abbandonando ogni riferimento alla trasparenza.

In base al nuovo criterio, un regime fiscale, anche speciale, si considera privilegiato se prevede un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia.

Nella determinazione dell'imposizione italiana, l'Agenzia chiarisce che occorre computare sia l'IRES che l'IRAP, precisando che tale ultimo tributo deve essere preso in considerazione con l'aliquota ordinaria del 3,9%.

Per la determinazione del livello nominale di tassazione estero, la circolare n. 35/2016 fa riferimento alle imposte sui redditi applicate nell'ordinamento fiscale dove è localizzata la società partecipata, da individuare facendo riferimento, qualora esistente, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente con lo Stato di volta in volta interessato.

Ancora con riferimento all'esercizio 2016, oltre ai casi in cui il livello nominale di tassazione nell'ordinamento estero sia inferiore a oltre la metà di quello italiano, la disciplina CFC trova applicazione anche in ipotesi di regimi speciali.

La circolare n. 35/E/2016 riscontra il carattere di specialità nei regimi che:

- si applicano alla generalità dei contribuenti che soddisfano i presupposti applicativi della norma istitutiva del regime;
- determinano una riduzione delle aliquote d'imposta applicabili o comunque consentono esenzioni o altre riduzioni della base imponibile che si risolvono in una sostanziale riduzione del prelievo nominale.

A titolo esemplificativo, il documento di prassi menziona espressamente quei regimi che si traducono in una riduzione dell'aliquota nominale attraverso abbattimenti della stessa in ragione di presupposti temporali, territoriali, dimensionali o reddituali, nonché attraverso esenzioni o deduzioni nozionali dalla base imponibile, anche in virtù di un *tax ruling* concluso con l'Amministrazione finanziaria dello Stato di localizzazione.

Il decreto internazionalizzazione è intervenuto anche sulle regole di determinazione del reddito della CFC da imputare per trasparenza in capo al socio residente, introducendo un rinvio generalizzato alle disposizioni in materia di reddito d'impresa. Sul punto, la circolare n. 35/2016 mantiene la posizione già espressa, confermando l'applicabilità della disciplina sulle società di comodo e di alcune disposizioni speciali, richiamate dall'art. 96, comma 6 del TUIR, in materia di deducibilità degli interessi passivi.

Inoltre, innovando la posizione precedentemente assunta, l'Agenzia ritiene applicabile anche l'istituto dell'aiuto alla crescita economica.

Restano escluse, invece, le disposizioni *extra* TUIR che prevedono l'adozione di strumenti di tipo presuntivo, come gli studi di settore e i parametri.

A fronte delle modifiche normative in materia di CFC, al contribuente competono due nuovi adempimenti:

- il monitoraggio del livello di tassazione del regime estero a cui è soggetta la controllata;
- l'indicazione in dichiarazione della partecipazione nella controllata estera suscettibile di ricadere nel regime.

Riguardo al primo aspetto, la Circolare in commento chiarisce che spetta al socio residente la verifica del carattere privilegiato del regime. Si tratta di un riscontro che non si esaurisce in un unico esercizio ma che, soprattutto in relazione ai regimi speciali, necessita di un'osservazione costante e aggiornata, per verificare eventuali mutamenti che possono riguardare il trattamento fiscale delle controllate estere.

Il riscontro deve fare riferimento alla situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio della partecipata estera, momento in cui deve integrarsi anche il requisito del controllo.

E' venuta meno l'obbligatorietà dell'interpello, per effetto della modifica apportata dal decreto internazionalizzazione all'art. 167 comma 5, lett. b) del TUIR ed a fronte della facoltatività dell'interpello è stato introdotto l'obbligo di segnalare le partecipazioni potenzialmente suscettibili di rientrare nel perimetro applicativo.

Tale obbligo, che decorre dal periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015, sussiste qualora il socio, ritenendo sussistenti le circostanze esimenti, non abbia presentato istanza di interpello, preferendo dimostrarne la ricorrenza in sede di eventuale controllo, ovvero, pur avendo chiesto la disapplicazione preventiva della CFC *rule*, abbia ricevuto parere sfavorevole. E', quindi, esonerato dagli obblighi di segnalazione il contribuente che consegue una risposta positiva dall'Amministrazione finanziaria. (CLP)

## Prassi Amministrativa

### **CFC – Dividendi – Credito per le imposte pagate all'estero da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, attribuito al socio controllante residente al momento della tassazione integrale degli utili provenienti da tali società.**

Ris. Agenzia delle Entrate 24 novembre 2016, n. 108, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La Risoluzione chiarisce l'applicazione del regime CFC e del credito di imposta del decreto "internazionalizzazione" in relazione ai dividendi distribuiti il 27 novembre 2015 da una società residente a Hong Kong a una controllante intermedia con sede in Lussemburgo, i cui redditi, per il 2015, sono assoggettati a tassazione in Italia ai sensi della disciplina CFC.

Il credito di imposta c.d. internazionalizzazione consente al socio residente di scomputare, dalle imposte dovute in Italia sugli utili provenienti da una società controllata residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata – per i quali è previsto il concorso integrale alla formazione dell'imponibile italiano - , le imposte estere da quest'ultima assolte, qualora la medesima abbia ottenuto la disapplicazione della disciplina CFC per effetto del riconoscimento della c.d. prima esimente.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, i dividendi distribuiti il 27 novembre 2015 alla controllante lussemburghese e provenienti da Hong Kong costituiscono utili integralmente imponibili ex art. 89 del TUIR ai fini del calcolo del reddito imputato per trasparenza al soggetto italiano da parte della società lussemburghese che applica il regime CFC.

Ad avviso dell'Agenzia infatti, anche in questo caso la verifica dei presupposti per l'applicazione del regime di tassazione integrale dei dividendi esteri, vale a dire la provenienza dei medesimi da un Paese a fiscalità privilegiata, deve essere effettuata utilizzando il criterio di tassazione vigente al momento della loro distribuzione.

Pertanto, gli utili devono considerarsi provenienti da un territorio a fiscalità privilegiata, in quanto, alla data della distribuzione, Hong Kong risultava ancora incluso nel DM 21 novembre 2001 .

Alla società lussemburghese, al pari di quanto previsto per il soggetto controllante residente, deve essere comunque riconosciuto il credito c.d. internazionalizzazione in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, dal momento che per la società di Hong Kong è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina CFC a seguito della dimostrazione della prima esimente.

L'Agenzia delle Entrate osserva che i modelli di dichiarazione non prevedono, negli appositi quadri riguardanti i redditi dei soggetti esteri localizzati in regimi fiscali privilegiati, una sezione specifica relativa al credito introdotto del decreto internazionalizzazione. Pertanto, i dati rilevanti ai fini del calcolo del predetto credito dovranno essere riportati in un prospetto specificamente redatto e conservato a cura del contribuente, mentre l'importo dello stesso dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi unitamente alle imposte pagate all'estero dalla CFC. (EM)

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

#### **Convenzioni internazionali – Rapporti con la Direttiva madre-figlia.**

Cass., sez. trib. 28 dicembre 2016, n. 27111, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Secondo la Suprema Corte la Direttiva madre-figlia e la Convenzione bilaterale per contrastare la doppia imposizione internazionale operano congiuntamente, ma non sono cumulabili.

Pur perseguendo lo stesso obiettivo, che è quello di contrasto della doppia imposizione secondo un regime opzionale di alternatività, la convenzione e la direttiva non sono perfettamente sovrapponibili, atteso che esse muovono da presupposti soggettivi e soglie rilevanti di

partecipazione diversi; e prevedono diverse modalità e strumenti di eliminazione o quantomeno attenuazione della doppia imposizione in senso giuridico.

In particolare, il contribuente può scegliere la modalità più conveniente tra quelle previste dalle due fonti normative: esenzione dalla ritenuta sui dividendi o applicazione della ritenuta convenzionale e del credito d'imposta.

La concessione del credito di imposta previsto dalla convenzione, in aggiunta al regime dell'esenzione disciplinato dalla direttiva madre-figlia, comporterebbe un cumulo di benefici non consentito.

## **IRES**

### **Dottrina**

**"Gli interventi sull'ACE riducono il beneficio"**, di F. BONTEMPO, L. MIELE e V. RUSSO, ne Il fisco 45/2016, pag. 4317.

L'articolo commenta le modifiche che il DDL Bilancio 2017, diventato legge n. 232/2016, pubblicata in GU n. 297 del 21 dicembre 2016, apporta alla disciplina dell'aiuto alla crescita economica (ACE), che tendenzialmente mirano a ridurre i benefici dell'agevolazione. Alcune di queste modifiche sono particolarmente rilevanti e si applicano - per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare - già a decorrere dal 2016.

Tra le norme che trovano applicazione già a partire dall'esercizio 2016 rientrano: i) la sterilizzazione degli investimenti in titoli e valori mobiliari (diversi dalle partecipazioni); ii) l'estensione delle regole di determinazione della base ACE previste per le società di capitali alle società di persone. La previsione che sterilizza l'incremento della base ACE fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari rispetto a quelle risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 non è una novità nel ns. ordinamento tributario, ma si tratta della riproposizione della disciplina a suo tempo prevista per la *Dual Income Tax (DIT)*. Si tratta di una disposizione che interessa tutte le imprese, ad eccezione di banche assicurazioni, e ha l'obiettivo di evitare che le variazioni in aumento del capitale investito vengano utilizzate per incrementare attività meramente finanziarie e non a servizio di una maggiore efficienza o di un rafforzamento produttivo. Gli AA. sottolineano che la norma aveva generato dubbi interpretativi già in ambito *DIT*, risolti solo in parte con la circolare n. 76/98 e che, salvo alcune problematiche, possono ritenersi valide anche per la nuova disposizione. In primo luogo, la norma aveva posto dei problemi per la corretta individuazione dei titoli e valori mobiliari. Al riguardo, la circolare n. 61/E del 2001 aveva dato una soluzione, che oggi, alla luce delle classificazioni di titoli e strumenti finanziari contenuta nel nuovo TUF, sembrerebbe difficilmente percorribile. Altro aspetto critico della disciplina era, ed è anche con la norma attuale, la corretta individuazione degli incrementi. Sul punto l'Agenzia aveva assunto una posizione alquanto rigorosa, prevedendo la necessità di esaminare i flussi finanziari impiegati nell'acquisto di titoli e valori mobiliari, escludendo, di fatto, gli aspetti meramente valutativi.

Gli AA., inoltre, evidenziano alcuni dubbi sulla natura della norma, affermando che la nuova previsione configuri più una regola generale di "funzionamento" del beneficio che una norma antielusiva specifica, con la conseguenza che non sarebbe possibile ricorrere ad interpello disapplicativo.

Altra novità di impatto significativo, sempre con effetto dal 2016, è rappresentata dalla modifica alle regole di determinazione del beneficio per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria. Al riguardo, viene soppresso il riferimento ai criteri indicati nel DM 14 marzo 2012 (in base ai quali rileva non l'incremento del patrimonio netto bensì il suo stock alla chiusura del periodo d'imposta incluso l'utile dell'esercizio), con conseguente applicazione delle regole previste per le società di capitali. Da una prima analisi sembrerebbe non necessario ricostruire in modo analitico tutte le movimentazioni del patrimonio netto dal 1° gennaio 2011 in quanto, a

seguito di una nuova disposizione introdotta, la base ACE del 2016 va computata sommando alla differenza tra il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2010 gli incrementi eventualmente registrati nel 2016.

Tra le modifiche che hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta 2017 si segnalano: i) la riduzione del rendimento del coefficiente nozionale; ii) l'introduzione di limitazioni al trasferimento delle eccedenze ACE in occasione di operazioni straordinarie.

Per quanto riguarda il coefficiente del rendimento nozionale, viene stabilita una riduzione della percentuale da applicare alla base ACE, anche per tener conto del corrente andamento dei tassi di interesse, che si attesterà al 2,3%, per il periodo di imposta 2017, e poi a regime dal 2018 al 2,7%. La legge di bilancio estende, sempre dal periodo d'imposta 2017, all'eccedenza ACE le limitazioni già vigenti per il riporto delle perdite fiscali e dell'eccedenza degli interessi passivi nei successivi periodi di imposta. Al riguardo, per gli AA. ricordano che l'articolo 84, terzo comma, del TUIR preclude il riporto delle perdite fiscali nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni venga trasferita a terzi e, inoltre, nei due periodi successivi o anteriori al trasferimento si modifichi l'attività esercitata dalla società che riporta le perdite. La limitazione non si applica se la società le cui partecipazioni sono trasferite rispetta un "test di vitalità", in particolare se ha avuto nel biennio precedente al trasferimento almeno 10 dipendenti e ha registrato nell'anno precedente il trasferimento ricavi e spese di lavoro superiore al 40% della media del biennio precedente. Restrizioni analoghe si applicano in caso di fusioni societarie. L'articolo 172, comma 7, del TUIR prevede che le perdite delle società partecipanti alle fusioni possono essere riportate in capo all'incorporante entro i limiti del patrimonio netto (senza tener conto dei conferimenti dei soci degli ultimi 24 mesi) ed a condizione che nell'ultimo conto economico ante-fusione risultino ricavi e spese di lavoro superiori al 40% della media del biennio precedente. Le medesime limitazioni si applicano anche alle eccedenze di interessi passivi indeducibili. Le restrizioni previste in caso di fusione si applicano – negli stessi termini - anche in caso di scissione societaria. Ebbene la legge di bilancio estende, dal 2017 la limitazione antielusive dell'utilizzo delle perdite – sia in caso di trasferimento delle partecipazioni che in caso di fusione e scissione - anche alle eccedenze del rendimento nozionale. (WR)

**“Il consolidato fiscale nazionale diventa sempre più...internazionale!”** di B. FERRONI, ne Il fisco 41/2016, pag. 3913.

**“I nuovi orientamenti dell’Agenzia delle entrate in tema di consolidato nazionale”** di G. SCALA, ne Il fisco 40/2016 pag. 3817.

In seguito alle nuove regole introdotte con il Decreto internalizzazione, il consolidato fiscale nazionale è stato profondamente innovato e l’Agenzia delle Entrate con la circolare 40/E/2016 ha fornito un quadro completo e sistematico di riferimento per quanto riguarda la propria posizione.

Gli articoli in commento offrono una sintesi dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia e sottolineano come la nuova disciplina, adeguandosi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha reso l’istituto più aperto ai Paesi dell’Unione Europea, senza tuttavia, che ne sia mutata l’impostazione sistematica.

Gli AA. evidenziano appunto, come per adeguare la normativa interna alla Corte di Giustizia sia stata ampliata la tipologia dei soggetti che possono accedere al consolidato.

In particolare, viene concessa alle società “sorelle” (sia residenti in Italia sia stabili organizzazioni in Italia di società residenti in Stati appartenenti all’UE ovvero in Stati SEE con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni) la facoltà di consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione, da parte del soggetto non residente, della controllata designata a esercitare l’opzione, che assume il ruolo di consolidante.

La Circolare offre alcune precisazioni in merito alle condizioni che devono rispettare la controllante non residente e le controllate ai fini dell’applicazione del consolidato tra sorelle. Per quanto riguarda la controllante, il requisito della residenza deve essere determinato sia sulla base della normativa interna dello Stato UE/SEE sia sulla base delle norme convenzionali nel senso che non possono aderire quelle controllanti la cui residenza nello Stato UE/SEE sia esclusa ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con uno stato terzo.

Altro presupposto di accesso alla nuova disciplina da verificare per la controllante è che quest'ultima eserciti effettivamente un'attività economica.

Fra le regole che interessano, invece, le controllate che aderiscono al consolidato, la circolare ricorda che la controllata designata non può esercitare l'opzione con una società da cui sia essa stessa controllata. Ciò per garantire che la consolidante sia comunque il soggetto residente di più alto livello nella catena di controllo.

La controllata designata può esercitare l'opzione solo con le società che si considerano controllate dal soggetto non residente.

Possono essere incluse, in qualità di consolidate, anche le stabili organizzazioni di soggetti residenti in Stati appartenenti all'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo coi i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Un'altra importante novità riguarda l'eliminazione della condizione dell'inclusione nel patrimonio della stabile organizzazione delle partecipazioni delle controllate italiane da comprendere nel perimetro di consolidamento.

Quest'ultima novità è finalizzata ad applicare un medesimo trattamento fiscale all'attività che un soggetto decida di svolgere in un altro Stato indipendentemente se per mezzo di una società controllata ovvero di una stabile organizzazione.

Il decreto internalizzazione ha demandato all'Agenzia il compito di disciplinare l'applicazione delle nuove disposizioni ai consolidati, con l'avvertenza di non far interrompere, ove sussistano i presupposti di legge, i consolidati esistenti.

In relazione alle opzioni già in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, la circolare evidenzia che:

- qualora la consolidante della *fiscal unit* preesistente sia designata ad esercitare l'opzione, il consolidato preesistente non si interrompe se l'opzione è esercitata per il periodo transitorio, mentre si interrompe se è esercitata per i periodi di imposta successivi a quello in corso all'entrata in vigore del decreto internalizzazione;
- nell'ipotesi in cui, invece, la consolidante del consolidato in vigenza di opzione opti in qualità di consolidata unitamente ad una diversa società designata, il consolidato preesistente si interrompe;
- se insieme alla consolidante, esercitano l'opzione con la società designata anche tutte le altre società aderenti alla tassazione di gruppo in qualità di controllate, in relazione al consolidato preesistente non si producono gli effetti di interruzione mentre le perdite fiscali si qualificano come pregresse rispetto al nuovo consolidato tra sorelle.

Nel nuovo assetto dell'istituto permangono alcuni aspetti che potrebbero essere ulteriormente semplificati quale quello delle perdite fiscali che si considerano o meno pregresse rispetto al consolidato che include stabili organizzazioni o società sorelle.

Ferroni sottolinea una differenza di trattamento delle perdite del consolidato preesistente tra l'opzione esercitata nel periodo transitorio e quella esercitata a regime che può risultare addirittura discriminatoria laddove tale differenza permane nel tempo in funzione del semplice rinnovo dell'opzione da parte della società del preesistente consolidato.

Potrebbe essere opportuno in futuro un affinamento della disciplina del consolidato nazionale ispirato a consentire in ogni caso il travaso delle perdite nel più ampio perimetro di consolidamento. (EM)

**"La razionalizzazione della disciplina ACE limita l'agevolazione"**, di S.M. GALARDO, in Corr. Trib. 46/2016, pag. 3540.

L'A. analizza le modifiche che il disegno di legge di bilancio, poi approvato dal Senato e pubblicato sulla GU n. 297 del 21 dicembre 2016 col numero 232/2016, apporta alla disciplina dell'aiuto alla crescita economica (ACE), di cui al D.L. 202/2011, "*sia ai fini di razionalizzazione del sistema sia per adeguarla ulteriormente al mutato assetto delle condizioni di mercato*". Vengono commentate le disposizioni che limitano l'agevolazione ACE e in particolare: i) la riduzione dell'aliquota del rendimento nozionale; ii) la sterilizzazione degli aumenti di capitale rilevante collegati ad

investimenti in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni; iii) l'assimilazione delle disciplina del riporto delle eccedenze ACE a quella prevista per le perdite fiscali pregresse; iv) l'estensione della irrilevanza della deduzione ACE alla irrilevanza delle perdite fiscali in relazione alle sopravvenienze attive realizzate nell'ambito di procedure di concordato di risanamento.

La prima e più evidente modifica riguarda la riduzione dell'aliquota del rendimento nozionale del capitale proprio che passa dal 4,75% al 2,3% per il 2017 e al 2,7% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

In secondo luogo, viene introdotta una limitazione già presente nella disciplina della *Dual Income Tax (DIT)*, che rende inefficace, per tutte le imprese ad eccezione di banche e assicurazioni, la variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelle risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, tale norma viene introdotta "*per stimolare la capitalizzazione finalizzata agli investimenti produttivi o alla riduzione del debito*", reintroducendo la disposizione già esistente nell'ambito della disciplina della DIT "*di cui l'ACE ne ricalca i tratti principali*".

Nel TUIR (art. 84) è ammesso il riporto in avanti delle perdite, al ricorrere di determinate condizioni, consentendo così al soggetto che le ha prodotte di rinviare la deduzione degli "oneri" che ne hanno determinato l'ammontare. Per evitare il fenomeno del c.d. commercio di bare fiscali, consistente in operazioni di fusioni e scissione di società con il solo scopo di sfruttarne gli effetti delle perdite delle società decotte per ridurre gli imponibili delle altre società, il legislatore richiede la presenza di almeno due requisiti: i) rispetto degli indici di vitalità; ii) limite del patrimonio netto contabile.

La legge di bilancio 2017 estende anche alle eccedenze maturate in ambito ACE le limitazioni previste per le perdite fiscali e per le eccedenze di interessi passivi nell'ambito delle fusioni societarie. Con un'apposita modifica all'art. 172 comma 7 del TUIR, operata dall'art. 1 comma 549 lettera c) della legge di bilancio, si prevede infatti che anche il riporto delle eccedenze ACE sconti le limitazioni legate alla "vitalità" della società (determinata in base ai parametri dei ricavi e delle spese per lavoro dipendente) e al patrimonio netto contabile. Con ulteriori modifiche agli artt. 173 comma 10 e 181 comma 1 del TUIR, le medesime limitazioni sono state previste anche nell'ambito delle scissioni "nazionali" e nelle operazioni straordinarie intracomunitarie. L'A. affronta poi il caso particolare in cui la società partecipante alla fusione abbia in dote sia perdite fiscali pregresse, sia interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti, sia eccedenze ACE riportabili e, pur in presenza delle condizioni di vitalità previste della norma, non possieda un patrimonio netto capiente per il riporto delle eccedenze. Nel caso in cui la società superi il test, ma abbia un patrimonio netto incapiente, quando queste componenti da gestire nel passaggio erano solo due (perdite e interessi), secondo l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 19 del 21 aprile 2009, § 2.8) il limite del patrimonio netto contabile si doveva intendere riferito alla somma di perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi. La società poteva, quindi, decidere discrezionalmente quale dei due importi portare avanti o in quale combinazione. La posizione dell'Agenzia delle entrate era fondata sul fatto che le eccedenze di interessi erano considerate, sostanzialmente, componenti incrementative delle perdite fiscali mentre secondo l'A. le eccedenze ACE hanno invece natura in parte diversa, derivando "*ex post*" dallo stato di perdita fiscale della società e potendo essere trasformate in crediti IRAP. In particolare la deduzione ACE, secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nella circolare 12/E del 2014, è consentita solo a seguito della deduzione di perdite pregresse, pertanto, tenendo conto di tale priorità di utilizzo, sarà necessario valutare se, nel momento in cui si genera l'eccedenza ACE (che matura solo post deduzione delle perdite pregresse), la stessa può essere considerata equiparata integralmente alle perdite e agli interessi passivi indeducibili, in relazione all'applicabilità delle disposizione antielusive in tema di fusioni, ovvero se sussiste una priorità di imputazione dell'eventuale eccedenza non utilizzabile.

Altra norma che viene estesa anche alle eccedenze ACE è quella che limita il riporto delle perdite nelle ipotesi in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale di fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state conseguite. Con la legge di bilancio 2017, inoltre, tale previsione non è stata estesa solo alle eccedenze determinatesi in ambito ACE ma anche a quelle relative agli interessi passivi.

Infine, la norma che prevede che le sopravvenienze attive realizzate in sede di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ovvero di un piano attestato, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere equivalenti a queste, sono detassate ma solo per la parte che non trova capienza nelle perdite e negli interessi passivi, viene estesa ora anche alla deduzione di periodo e alle eccedenze relative all'ACE.(WR)

**"La rilevanza antielusiva ai fini ACE dell'acquisto di partecipazioni"**, di F. GIOMMONI, in La gest. Straord.Impr. 5/2016, pag. 17

L'A. analizza, alla luce delle disposizioni antielusive, gli effetti ai fini dell'agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica) collegati alle operazioni di acquisto di partecipazioni. La normativa sull'ACE prevede, infatti, un meccanismo di riduzione automatica della base di calcolo dell'agevolazione con riferimento ai corrispettivi per l'acquisto, in denaro, di partecipazioni infragruppo in società controllate. La disposizione vuole evitare che il trasferimento di partecipazioni o aziende all'interno del gruppo diventi uno strumento di generazione artificiosa di beneficio Ace. La sterilizzazione si applica solo quando la partecipazione o l'azienda sono trasferite all'interno del gruppo e non per acquisti fatti da terzi, in quanto, come chiarito dalla relazione, *"sarebbe risultato oltremodo penalizzante per le imprese e avrebbe rischiato di frenare la libera circolazione delle partecipazioni, considerato, peraltro, il carattere permanente dell'automatismo"*. La riduzione della base di calcolo Ace, infatti, è permanente e persiste anche per gli anni successivi a quello dell'operazione. Con riferimento alla fattispecie di acquisto di partecipazioni da parte di soggetti appartenente allo stesso gruppo, la circolare n. 21/2015 dell'Agenzia delle entrate ha precisato che non rilevano gli acquisti o gli incrementi di partecipazioni la cui contropartita non è rappresentata da una somma di denaro, ma da corrispettivi di diversa natura, come nel caso dei conferimenti in natura. In sintesi, in relazione ai rapporti tra la fruizione dell'agevolazione ACE e le operazioni di acquisto di partecipazioni si può affermare che la riduzione automatica della base ACE in conseguenza di acquisto di partecipazioni, ai sensi dell'art. 10, D.M. 14/3/2012 (disciplina antielusiva c.d. "speciale"), opera esclusivamente nei seguenti casi: 1) acquisto di partecipazioni tra soggetti dello stesso gruppo, mentre non si applica agli acquisti da terzi; 2) corrispettivo della cessione rappresentato da denaro, nel caso contrario in cui il corrispettivo sia in natura il meccanismo non scatta; 3) acquisto di partecipazioni nelle quali il gruppo detiene una quota di controllo.

L'A. osserva che tuttavia anche gli acquisti di partecipazioni nei confronti di terzi possono essere suscettibili di ridurre la base di calcolo dell'ACE, in quanto alla disciplina in oggetto si rende comunque applicabile la disposizione antielusiva generale di cui all'art. 37-*bis* del DPR 600/73, secondo la quale possono ritenersi elusive quelle operazioni di cessione di partecipazioni, effettuate anche nei confronti dei terzi, che comportano la duplicazione della base ACE oppure che implicano un apporto di capitale proprio che risulta apparente, ma che di fatto non determina alcun incremento sostanziale di risorse finanziarie per la società, e quindi non dovrebbe rilevare ai fini della base ACE.

Altra operazione analizzata è quella in cui due o più soggetti acquisiscono le partecipazioni in un società *target* non in forma diretta ma per il tramite di una società *holding*, che costituiscono con apporto di mezzi propri (valido ai fini ACE). La *holding*, quindi, impiega le somme per l'acquisto della partecipazione nella società *target*, quindi le risorse non finiscono alla società operativa, ma ai soci che la cedono. Al riguardo, secondo una prima posizione della dottrina, la costituzione della *holding*, con il solo scopo di acquisire la partecipazione da terzi, risulterebbe elusiva in quanto la disciplina antielusiva generale potrebbe comunque applicarsi, a prescindere da effetti moltiplicativi, in presenza di comportamenti tesi a creare con artifici la base di calcolo ACE e quindi a generare un vantaggio fiscale indebito, cioè ottenuto tramite l'aggiramento di una norma o un insieme da cui consegua un risultato finale contrario ai principi dell'ordinamento tributario.

Gli eventuali profili elusivi dell'operazioni descritte devono essere valutati alla luce della nuova disciplina dell'abuso del diritto contenuta nell'art. 10-*bis* della L. 212/2000 (Statuto dei dritti del contribuente), in base alla quale configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente



vantaggi fiscali indebiti. In particolare, il problema riguarda la giustificazione sul piano economico della presenza della *holding* che viene inizialmente capitalizzata, confrontata con la possibilità di acquisto diretto della partecipazione. Al riguardo, non pare che l'operazione in oggetto possa essere qualificata come elusiva. Questa considerazione vale anche e soprattutto quando una parte della precedente compagine sociale rimane proprietaria, con una quota ridotta, della struttura che risulta dopo l'acquisizione: la migliore giustificazione della presenza della holding sta proprio nel suo ruolo in termini di *governance* societaria, dato che permette di "spostare in alto" eventuali conflitti che potrebbero manifestarsi tra vecchi e nuovi soci. Si deve quindi concludere che anche questa modalità di acquisizione non può incontrare censure di elusione. (WR)

**“Integrativa a favore con perdite rigenerate”** di A. MASTROBERTI, ne Il fisco 44/2016, pag. 4224.

Le nuove misure applicabili per l'integrativa a favore chiudono un percorso che da quasi quindici anni ha favorito soluzioni che, a volte, si ponevano ai limiti della ragionevolezza. Con le novità introdotte dal D.L. n. 193/2016 la situazione è decisamente migliorata, e pur tuttavia le norme in esame continuano a prendere in considerazione, avendo riguardo agli obblighi dichiarativi imposti dal comma 8-*bis*, art. 2 del DPR n. 322/1998, i soli casi in cui a seguito della rettifica in diminuzione emerga un credito, anche se è evidente che eventuali posizioni attive come le perdite, rigenerate con l'integrativa, trovano riscontro ed utilizzo nella prima dichiarazione utile, anche ai soli fini del riporto in avanti della perdita (nei casi di reddito incapiente). (PT)

**““Branch exemption” e stabile organizzazione tra norma interna e convenzioni contro le doppie imposizioni”** di A. SAINI e P. MANDARINO, in Fisc. e comm. int. 10/2016, pag. 25.

Il regime di *branch exemption* disciplinato dall'art. 168-*ter* del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), come introdotto dall'art. 14 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (di seguito anche “Decreto internazionalizzazione” o “Decreto”), prevede che un'impresa residente nel territorio dello Stato (di seguito anche “impresa madre italiana”) possa optare, a determinate condizioni, per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a “tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero” (c.d. principio “*all in all out*”). L'opzione è irrevocabile e deve essere esercitata al momento della costituzione della stabile organizzazione (di seguito anche “*branch*”), con effetto dal medesimo periodo d'imposta. In caso di *branches* già esistenti, l'opzione può essere esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio della stessa. Il principio “*all in all out*” è però strettamente collegato al concetto di “stabile organizzazione” la cui definizione è rintracciabile nelle convenzioni contro le doppie imposizioni ratificate dal nostro Paese (in seguito anche “Trattati”) e, a livello domestico, nell'art. 162 del TUIR.

Il Decreto internazionalizzazione precisa come, “ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 165 e 168-*ter* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi”, l'impresa residente nel territorio dello Stato possa interpellare l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), della Legge n. 212/2000, “in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, da valutarsi anche in base ai criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie imposizioni, ove in vigore”. Ciò premesso, al fine dell'opzione al regime di *branch exemption* risulta utile verificare le fattispecie ipotizzabili nel caso in cui la definizione di “stabile organizzazione” dettata dalla normativa domestica (art. 162 del TUIR) diverga da quella del Paese estero di localizzazione della *branch* ovvero da quella desumibile dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall'Italia con detto Paese. In questa sede non è il caso di soffermarsi sui precisi requisiti richiesti dal regime di esenzione ai sensi dell'art. 168-*ter* del TUIR ovvero sul concetto di “stabile organizzazione”, sui quali ampissima dottrina e giurisprudenza, sia di stampo nazionale che internazionale, si sono espresse in maniera puntuale dovendo rinviare quindi, per eventuali approfondimenti in merito, ai numerosi scritti fino ad oggi formulati. (PT)

**“Transfer pricing. Recenti orientamenti della Corte di Cassazione”** di P. VALENTE, in La gest. Straord. Impr. 5/2016, pag. 102.

Le sentenze in materia di prezzi di trasferimento emesse negli ultimi anni dalla giurisprudenza italiana hanno avuto ad oggetto diverse tematiche relative al *transfer pricing*. Tra queste, la contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria della selezione e della relativa applicazione del metodo di *transfer pricing*, l'analisi di comparabilità predisposta dal contribuente a supporto delle politiche infragruppo, l'analisi di particolari transazioni quali finanziamenti e servizi infragruppo e transazioni aventi ad oggetto i beni immateriali. La mancanza di uno schema di riferimento, da un lato, e la (percepita) aleatorietà della materia, dall'altro, hanno reso alquanto difficoltosa la creazione di un orientamento giurisprudenziale uniforme, introducendo spesso i giudici a dirimere le controversie mediante argomentazioni non sempre in linea con la generale accettazione del principio di libera concorrenza suggerito dall'OCSE. (PT)

**"Il pegno su azioni della controllata non esclude l'accesso al regime del consolidato nazionale"**, di A. VOZZA, in Corr.Trib. 44/2016, pag. 3402.

La circolare n. 40/E/2016 ha fornito importanti chiarimenti in relazione ad alcune fattispecie particolari riguardanti il consolidato nazionale e consente anche di superare un precedente orientamento formalistico, che rischiava di ostacolare il finanziamento degli investimenti garantiti con il pegno sulle azioni delle società controllate.

Nella prassi bancaria è spesso richiesta alla consolidante la stipula di contratti di pegno sulle partecipazioni nelle consolidate, con clausole che prevedono l'attribuzione al creditore pignoratizio del diritto di voto in assemblea ogniqualvolta si verifichi un evento in grado di pregiudicare l'integrità della garanzia. L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo, a pena di inammissibilità, è subordinato alla circostanza che il soggetto controllante possieda nella società che intende consolidare una partecipazione espressiva di un rapporto di "controllo rilevante", secondo quanto disposto dagli artt. 117 e 120 del TUIR, ovvero sia detenga una partecipazione al capitale sociale e agli utili superiore al 50%. Si tratta, in questo caso, di verificare se il possesso del requisito del controllo rilevante venga o meno limitato dal potere attribuito al finanziatore di esercitare il diritto di voto nell'assemblea della partecipata, per effetto del diritto di pegno a garanzia del finanziamento. L'agenzia delle entrate si era espressa in merito con la circolare n. 53/2004 e la risoluzione n. 240/2009, molto dibattute in dottrina, ritenendo che la presenza di tali clausole contrattuali integrasse il rischio di essere estromessi dall'espressione in assemblea della propria volontà, con conseguente perdita del controllo.

La circolare n.40/E/2016 abbandona il criterio dell'ingerenza potenziale, affermando che fino all'effettivo esercizio del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio la sua titolarità e la possibilità di esercitarlo rimangono in capo al debitore, facendo salvo il requisito del controllo. Infatti, nel documento di prassi l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la presenza di clausole contrattuali che attribuiscono al creditore pignoratizio la possibilità di esercitare il diritto di voto in assemblea ordinaria non comporta in capo alla consolidante la perdita del c.d. "rapporto di controllo rilevante" necessario al fine del consolidato fiscale. Inoltre, viene chiarito che fino all'effettivo esercizio del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio, la titolarità del diritto di voto e la possibilità di esercitarlo rimangono in capo al debitore. Da ciò ne deriva che se la società controllante/consolidante concede in pegno la maggioranza delle azioni ordinarie detenute nella società controllata, con l'attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio, essa conserva i requisiti che configurano il controllo rilevante finché il creditore pignoratizio non eserciti il diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società controllata. E' evidente che le banche finanziatrici non acquistano con l'atto di pegno il controllo della società consolidata. A parere dell'Agenzia, quindi, solo con l'effettivo esercizio del diritto di voto in assemblea da parte del creditore pignoratizio la società consolidante viene privata della titolarità del diritto di voto e della possibilità di esercitare un controllo rilevante sulla controllata/consolidata, con conseguente interruzione del consolidato fiscale.

A supporto di questa tesi l'A. evidenzia che nelle operazioni di finanziamento assistite da pegno non si deve confondere il diritto reale di proprietà della quota - che spetta alla consolidante - con il

diritto di garanzia, che invece compete alla banca finanziatrice. Si tratta di due diritti distinti: la consolidante, in quanto proprietaria delle quote della controllata data in pegno, finché è adempiente nei confronti delle banche creditrici, ha il pieno esercizio del diritto di voto e riceve tutti gli utili della società partecipata. Soltanto qualora si dovesse verificare una causa di escussione, il contratto di pegno consentirebbe alle banche creditrici di esercitare il diritto di voto, quale evenienza sopravvenuta che, fino a quel momento, non pregiudica in alcun modo il diritto di voto e, dunque il controllo da parte della consolidante.(WR)

### **Prassi Amministrativa**

#### **IRES – Scissione e conseguente trasformazione della sola beneficiaria in società semplice avvalendosi della disposizione agevolativa – Interpello.**

Ris. Agenzia delle Entrate 3 novembre 2016, n. 101, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'Agenzia ha escluso ogni profilo di abuso del diritto per le operazioni di trasformazione agevolata in società semplice di società che, a loro volta, derivano da una precedente scissione di altre società che avevano un'attività mista.

Viene precisato che il risparmio d'imposta ottenuto a seguito della scissione e della successiva trasformazione non ha natura indebita.

Il carattere di lecito risparmio d'imposta deriva, infatti, dalla natura agevolativa delle disposizioni che consentono di estromettere dal regime di impresa, con l'assegnazione e la cessione, ovvero con la trasformazione in società semplice, beni in realtà nella disponibilità dei soci.

La Risoluzione ribadisce quindi che, se manca anche solo uno degli elementi stabiliti dall'art. 10-bis, L. 212/2006 perché un'operazione si consideri abusiva, non occorre più alcuna indagine in merito alla natura elusiva o meno dell'operazione effettuata.

#### **IRES – Consolidato nazionale – Prededuzione alle società aderenti al consolidato delle perdite fiscali trasferite in passato alla *fiscal unit* e non ancora utilizzate – Esclusione.**

Ris. Agenzia delle Entrate 27 dicembre 2016, n. 121, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La risoluzione tratta la possibilità di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo di avere diritto alla prededuzione delle perdite trasferite in passato alla *fiscal unit* e non ancora utilizzate, nell'eventualità in cui in un successivo periodo di imposta la società trasferisse un imponibile positivo. L'Amministrazione osserva che a seguito dell'opzione per il consolidato fiscale, la società consolidante deve determinare, in apposita dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 122 del TUIR, il reddito complessivo del gruppo costituito dai soggetti aderenti al consolidato.

Tale reddito corrisponde alla somma algebrica dei redditi complessivi netti della consolidante e di tutte le società consolidate.

I redditi delle società consolidate devono essere assunti per intero, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione in esse detenuta dal soggetto consolidante.

In definitiva, per ogni singolo periodo d'imposta, la società consolidante deve prima di tutto sommare, algebricamente e per intero, i risultati imponibili – positivi o negativi – riportati dalla consolidante stessa e dalle consolidate nelle proprie dichiarazioni dei redditi.

Poi, nel caso in cui le perdite individuali trasferite al consolidato siano inferiori ai redditi imponibili, sarà possibile scomputare dal reddito complessivo globale le perdite pregresse maturate in regime di consolidato, secondo le modalità ordinarie contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo 84 del TUIR.

Questo meccanismo non sembra possa essere derogato: pertanto, non risulta possibile riconoscere a ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo il diritto alla prededuzione delle perdite in passato trasferite alla *fiscal unit* e non ancora utilizzate, nell'eventualità in cui in un successivo periodo d'imposta la stessa società trasferisse un imponibile positivo.

Ciò anche alla luce del fatto che le perdite maturate dalle società consolidate subiscono, in seguito alla loro trasmissione al consolidato, una “spersonalizzazione”, nel senso che non possono essere più considerate perdite della società che le ha prodotte, bensì diventano perdite della *fiscal unit*.

Dunque, non è consentito un utilizzo delle perdite pregresse prioritario rispetto all'utilizzo di quelle di periodo, atteso che le perdite di periodo, che costituiscono risultato di esercizio delle singole società consolidate, per esplicita previsione normativa, confluiscono obbligatoriamente nella somma algebrica che determina il reddito complessivo globale della *fiscal unit*. Per tale motivo, le perdite di periodo delle altre consolidate sono utilizzate prioritariamente rispetto a quelle pregresse del consolidato.

L'Agenzia delle Entrate conferma che le società aderenti al consolidato fiscale possono regolare, attraverso gli accordi di consolidamento, le peculiari modalità operative del consolidato fiscale, con particolare riferimento ai rapporti giuridici, economici e finanziari tra le società rientranti nel perimetro di consolidamento e agli adempimenti previsti per il consolidato.

La consolidante e le consolidate possono quindi autonomamente individuare, attraverso gli accordi di consolidamento e nel rispetto dei limiti normativi sopra richiamati, criteri di utilizzo delle perdite che consentano di soddisfare le esigenze di ciascuna società. (EM)

## **Giurisprudenza**

### Corte di Cassazione

#### **IRES – Fusione – Riporto delle perdite – Limite del patrimonio netto contabile.**

Cass., sez. trib. 22 dicembre 2016, n. 26697, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La disposizione che prevede che le perdite conseguite dalle società partecipanti alla fusione sono riportabili nel limite del patrimonio netto delle stesse, ma al netto dei versamenti effettuati dai soci nei ventiquattro mesi precedenti la data della situazione patrimoniale di riferimento, non consente deroghe, nemmeno nel caso in cui i versamenti in questione siano effettuati al fine di ricapitalizzare la società che, a seguito di ingenti perdite, si trovi nella situazione prevista dall'art. 2447, con la conseguente necessità di ricostituire il capitale sociale.

### Commissioni tributarie di merito

#### **IRES – Interessi passivi – Deducibilità – Determinazione del ROL – Ammortamento del disavanzo di fusione – Irrilevanza.**

Comm. trib. reg. di Firenze 2 maggio 2016, n. 787/29/16, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

In caso di fusione, l'ammortamento del disavanzo non incide nel calcolo del ROL utile per la determinazione degli interessi passivi deducibili ex art. 96, comma 1 e 2, TUIR.

#### **IRES – Conferimento azienda – Cessione delle partecipazioni ricevute per effetto del trasferimento del ramo d'azienda – Elusività – Esclusione – Condizioni.**

Comm. trib. reg. di Milano, 13 luglio 2016, n. 4162/36/16, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Comm. trib. Reg. della Lombardia ha ritenuto che un'operazione di conferimento di un ramo d'azienda di una società di nuova costituzione, cui era seguita la cessione delle quote di partecipazione ricevute avvalendosi del regime di tassazione ridotta previsto dall'art. 58 comma 2 del TUIR, non potesse considerarsi elusiva per il solo fatto che la cessione delle quote era avvenuta a breve distanza dal conferimento.

A tal riguardo viene richiamato l'art. 176 comma 3 del TUIR, che prevede espressamente che il conferimento d'azienda in continuità dei valori fiscali e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute per usufruire della tassazione ridotta della plusvalenza non costituisce operazione elusiva.

## **REDDITI DI CAPITALE**

### **Dottrina**

**“Confermata la rilevanza del valore di riscatto per la tassazione dei capitali assicurativi caso morte”** di G. SCIFONI, in Corr. Trib. 42/2016, pag. 3241.

L'articolo esamina il contenuto della risoluzione n. 76/E/2016 con la quale l'Agenzia delle entrate ha fornito delle precisazioni riguardo alla tassazione dei capitali erogati nell'ambito di polizze sulla vita a vita intera con contenuto finanziario, nel caso in cui il premio di assicurazione sia unico.

Viene precisato che la tassazione dei redditi relativi a tali polizze, introdotta con la legge n. 190 del 2014 con riguardo alla componente finanziaria, va effettuata assumendo il valore di riscatto, ogni qual volta (anche in presenza di premio unico iniziale) sia possibile ripartire i premi tra le due componenti (demografica e finanziaria) della prestazione assicurativa erogata in dipendenza del decesso dell'assicurato.

Occorre invece applicare il criterio di ripartizione proporzionale per l'individuazione della componente finanziaria della prestazione assicurativa (*i.e.* la quota da assoggettare ad IRPEF) – quale illustrato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E/2016 a commento della modifica introdotta dalla citata legge n. 190, qualora non sia possibile ripartire i premi nelle due predette componenti, indipendentemente dal fatto – assunto nella citata circolare - che le polizze abbiano erogato prestazioni ricorrenti.

L'articolo fornisce poi una breve ricognizione dei criteri di tassazione dei redditi di capitale delle polizze di assicurazione vita anche nel caso in cui tali polizze prevedono l'erogazione di prestazioni ricorrenti, facendo riferimento ai criteri stabiliti dalle pronunce di prassi. (GDA)

### **Giurisprudenza**

#### **Commissioni tributarie di merito**

**Redditi di capitale – Interessi infragruppo intracomunitari – Esenzione – Documentazione attestante la residenza del beneficiario – Mancanza di data certa.**

Comm. trib. prov. di Milano, 3 novembre 2016, n. 8303/1/16, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Il regime di esenzione da ritenuta *ex art. 26-quater* DPR 600/73 per gli interessi corrisposti a società del gruppo comunitarie non viene meno qualora la presentazione della documentazione attestante la residenza fiscale del beneficiario comunitario sia priva di data certa.

Le certificazioni di residenza emesse dalle Autorità fiscali estere hanno valenza probatoria vincolante e, quindi, se l'Ufficio intende metterne in discussione l'autenticità, deve preliminarmente porre la questione al corrispondente organo del fisco straniero.

## **RENDITE FINANZIARIE**

### **Dottrina**

**“Agevolati gli investimenti di casse di previdenza e fondi pensione e i piani di risparmio individuali”** di G. MOLINARO, in Corr. Trib. 46/2016, pag. 3547.

Il DDL di bilancio 2017<sup>(1)</sup> introduce disposizioni di carattere fiscale volte ad aumentare le risorse finanziarie a sostegno delle imprese che operano nell'economia reale nel nostro Paese.

#### *Misure per le casse previdenziali*

L'art. 18 del DDL di bilancio 2017 prevede che le casse previdenziali possano fruire della detassazione dei proventi derivanti dagli investimenti effettuati fino al 5% del loro attivo patrimoniale, in :

- a) azioni o quote di imprese residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo (SEE);
- b) azioni o quote di OICR residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello SEE che investono prevalentemente negli strumenti finanziari testé indicati.

Per fruire della detassazione è necessario che gli strumenti finanziari oggetto di investimento “qualificato” siano detenuti per almeno cinque anni; in caso di cessione prima del quinquennio, i redditi derivanti dalle cessioni e quelli già percepiti sono ricondotti a tassazione secondo le regole ordinarie, con applicazione degli interessi ma senza sanzioni.

#### *Misura per le forme di previdenza complementare (fondi pensione)*

Analoga agevolazione è prevista per le forme di previdenza complementare (fondi pensione). In tal caso i redditi derivanti dai suddetti investimenti sono esenti dall'imposta sostitutiva del 20% (ex art. 17 del D.Lgs. n. 252 del 2005).

Ai fini della formazione delle prestazioni i redditi derivanti dai predetti investimenti vanno ad incrementare la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.

In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima del quinquennio, i redditi derivanti dalle cessioni e quelli percepiti nel periodo minimo di investimento sono ricondotti a tassazione secondo le regole ordinarie, cioè con applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 20%, con gli interessi ma senza sanzioni.

#### *Soppressione del credito d'imposta per le casse previdenziali e per i fondi pensione*

La norma dispone la soppressione del credito d'imposta per le casse previdenziali e i fondi pensione per investimenti infrastrutturali, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 per compensare l'incremento dell'imposta, dal 20% al 26% (per i fondi pensione dall'11,5% al 20%).

#### *Operazioni di costituzione e riorganizzazione delle forme pensionistiche complementari*

Viene introdotto un nuovo comma 9-bis dell'art. 17 del D.Lgs. n. 252/2005, in virtù del quale le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro.

#### *Piani individuali di risparmio a lungo termine*

Il DDL introduce nel nostro ordinamento i piani di risparmio a lungo termine (c.d. PIR), incentivati al fine di canalizzare il risparmio delle famiglie verso gli investimenti produttivi, cioè verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane e europee radicate sul territorio italiano.

E' previsto il coinvolgimento degli intermediari finanziari e delle imprese di assicurazione che dovranno gestire la fiscalità degli investimenti; ciò consente anche una diversificazione del portafoglio tale da contenere il rischio insito nello stesso ad un livello adeguato alle esigenze della clientela *retail*.

Il bilanciamento tra gli obiettivi di politica economica e quelli di tutela del risparmiatore viene realizzato subordinando l'incentivo fiscale alla creazione di un “contenitore fiscale” idoneo ad accogliere tutti gli strumenti finanziari esistenti sul mercato *retail* purché l'insieme di tali strumenti

<sup>1</sup> Approvato poi con la legge n. 232 del 2016.

sia posseduto per un determinato periodo di tempo e sia formulato secondo lo schema di composizione individuato dalla norma.

Infatti, ai fini dell'agevolazione, è necessario che, in ciascun anno solare di durata del piano e per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori allocati nel PIR siano investiti per almeno il 70% in strumenti finanziari la cui tipologia il legislatore intende agevolare tenendo conto di determinati vincoli e condizioni.

La sussistenza di un rapporto stabile e continuativo con l'intermediario consente l'attribuzione della responsabilità della gestione degli aspetti fiscali connessi con il PIR all'operatore professionale presso il quale il PIR è costituito.

Sotto un profilo oggettivo è stabilito che nel piano non può essere conferito un ammontare complessivo superiore a 150.000 euro e all'anno un ammontare superiore a 30.000 euro.

Sotto un profilo temporale, l'agevolazione spetta a condizione che gli strumenti finanziari in cui è investito il piano siano detenuti per almeno cinque anni; in caso di cessione prima dei cinque anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento del piano sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie da parte dell'intermediario. L'imposta va versata, unitamente agli interessi ma senza sanzioni. L'A. evidenzia le criticità che potrebbero emergere dalla necessità di reperire liquidità per il pagamento dell'imposta e suggerisce di congelare in un conto vincolato, fino allo scadere del quinquennio, un ammontare pari alle imposte non applicate (e che si dovrebbero applicare in assenza di agevolazione).

Vengono disciplinate le modalità di compensazione delle minusvalenze, perdite e differenziali negativi subite sia durante il decorso del piano sia di quelle che risultano alla chiusura del piano.

L'A. conclude l'esame del provvedimento evidenziando che i meccanismi applicativi dei PIR potrebbero rilevarsi di non facile gestione da parte delle imprese del settore bancario e finanziario che dovranno sviluppare un'operatività del tutto innovativa per garantirne il corretto funzionamento. (GDA)

## **REDDITI DI IMPRESA**

### **Dottrina**

**“La nuova imposta sul reddito d'impresa”**, di G. FERRANTI, ne Il fisco 45/2016, pag. 4307.

Nell'articolo sono esaminate le caratteristiche dell'IRI (imposta sul reddito d'impresa), introdotta dall'art. 68 del disegno di legge di bilancio per il 2017<sup>(2)</sup>, finalizzata ad uniformare il trattamento, ai fini dell'IRPEF, delle imprese individuali e delle società di persone con quello delle società di capitali soggette all'IRES, rendendo il sistema tributario più neutrale.

Si tratta di un nuovo regime che attenua la progressività dell'imposizione sulle imprese soggette all'IRPEF, ma solo temporaneamente, finché gli utili non sono prelevati dall'imprenditore, dai collaboratori familiari o dai soci e fatti concorrere alla formazione del loro reddito complessivo.

Il nuovo regime entra in vigore a partire dal 2017 ed è opzionale.

L'A. ricorda ed esamina i precedenti interventi normativi che hanno “tentato” di introdurre sistemi che avessero tale scopo, cioè l'art. 9 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il disegno di legge delega fiscale (A.C. 15 giugno 2002, n. 5291): tali tentativi non hanno però avuto successo.

#### *Soggetti passivi*

Soggetti passivi della nuova imposta sono le imprese individuali, comprese quelle familiari e le società commerciali di persone in contabilità ordinaria, anche per opzione. L'Autore ritiene che rientri in tale ambito soggettivo anche l'azienda coniugale.

L'art. 68 in esame modifica anche il disposto dell'art. 23, comma 1, lett. g), del TUIR, al fine di stabilire che i compensi erogati ai soci di società commerciali di persone che si avvalgono dell'IRI rientrano tra le fattispecie reddituali imponibili dei soggetti non residenti.

---

<sup>2</sup> Poi approvato con la legge n. 232 del 2017. La disciplina dell'IRI è contenuta nel comma 547 dell'art. 1.

Possono optare per il nuovo regime anche le s.r.l. a ristretta base proprietaria di cui all'art. 116 del TUIR. Ciò al fine di evitare disparità di trattamento che si verificherebbe tra le società di persone commerciali in contabilità ordinaria che hanno optato per l'IRI e le s.r.l. di cui all'art. 116 partecipate da un numero limitato di persone fisiche.

#### *Il meccanismo applicativo*

L'opzione per l'IRI, la cui aliquota è il 24 per cento, pari a quella dell'IRES, va esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione. L'opzione ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile.

Gli utili conseguiti concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o del coniuge e dei soci, per il loro intero ammontare, nel periodo d'imposta in cui sono distribuiti. Nello stesso periodo la società o l'impresa deduce gli utili distribuiti, al fine di evitare la duplicazione impositiva degli stessi, che restano tassati solo in capo ai partecipanti.

L'A. ritiene che non siano equiparabili ai prelevamenti gli utilizzi degli utili per la copertura di perdite o per le attribuzioni di patrimonio.

Non si applicano, quindi, il regime di trasparenza e il criterio di determinazione del costo fiscale della partecipazione stabilito dall'art. 68 del TUIR.

L'art. 68 del d.d.l. di bilancio ha modificato per i soggetti IRPEF i criteri di computo dell'ACE: anche per tali soggetti l'ACE verrà calcolata con le modalità incrementalmente previste per i soggetti IRES.

L'IRI è applicata sul reddito d'impresa determinato applicando le regole ordinarie di determinazione previste nel capo VI del TUIR e le somme prelevate dai "partecipanti" mantengono in capo agli stessi la natura di reddito d'impresa, senza assumere quella di redditi di capitale.

La norma affronta anche il problema del disallineamento tra il reddito assoggettato ad IRI e utile prodotto nello stesso anno.

Il reddito, determinato secondo le regole ordinarie di determinazione del reddito di impresa, è diminuito delle somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili "nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata". Nella relazione è precisato che tali prelievi assumeranno rilevanza ai fini della deducibilità in capo alla società/impresa individuale o di tassazione ai fini IRPEF per soci, titolare o collaboratori nei limiti del reddito d'esercizio o dei redditi di esercizi precedenti che hanno già scontato la tassazione separata.

La relazione precisa altresì che nel caso in cui il reddito assoggettato ad IRI risulti superiore all'utile conseguito i redditi d'impresa eccedenti resteranno assoggettati ad IRI in modo definitivo.

#### *Perdite*

Il possibile disallineamento tra utili prelevati nell'anno in eccedenza rispetto al reddito assoggettato nello stesso anno ad IRI viene a generare l'emergenza di perdite che sono riportabili per l'intero importo in diminuzione dei redditi degli anni successivi. Ciò a differenza delle perdite dei soggetti che non optano per l'IRI per le quali è previsto il riporto nei cinque anni successivi (o senza limiti temporali per le perdite dei primi tre anni di attività).

#### *Regime accertativo*

Il sistema accertativo delle società di persone viene modificato perché l'accertamento non riguarderà più i soci partecipanti ma direttamente tali società alle quali potrà essere irrogata la sanzione per infedeltà della dichiarazione relativa all'IRI. (GDA)

## **Giurisprudenza**

### **Corte di Cassazione**

#### **Redditi di impresa – Ammortamento dei beni immateriali – Volontà negoziale manifestata dalle parti – Rilevanza – Residua utilità del bene – Irrilevanza.**

Cass., sez. trib. 11 agosto 2016, n. 16953, ne Il fisco 38/2016, pag. 3676.

In ragione della molteplicità dei diritti esercitabili sulle opere dell'ingegno, ai fini dell'ammortamento, la qualificazione rilevante in sede tributaria degli stessi, quali beni immateriali,



deve essere compiuta sulla base della volontà negoziale manifestata dalle parti e non – come ha fatto il giudice di appello – sulla astratta considerazione della residua utilità o meno del bene alla conclusione del processo di trasformazione, obliterando del tutto l'accordo contrattuale concluso tra la SPI e la società cedente.

### Commissioni tributarie di merito

#### **Reddito di impresa – Polizze assicurative stipulate dalla società per rischio morte amministratori – Deducibilità – Inerenza – Condizioni.**

Comm. trib. prov. di Agrigento, 27 aprile 2015, n. 1840/7/15, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

In linea di principio possono essere inclusi tra i costi deducibili le spese sostenute per salvaguardare l'attività aziendale e, tra queste, anche le spese assicurative necessarie a coprire i rischi commessi alla perdita di persone fondamentali per il proseguimento dell'attività.

Sono quindi deducibili in capo alla società i premi pagati per la polizza relativa al rischio di morte dell'amministratore soltanto qualora la sopravvenienza in vita dell'assicurato assuma un rilievo decisivo o, quantomeno, determinante per la sopravvivenza stessa dell'attività economica.

### **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

#### **Dottrina**

**“Implicazioni fiscali del distacco di personale”** di G. LEONI e G. MARIANETTI, in La gest. Straord. Impr. 5/2016, pag. 74.

L'A. esamina gli aspetti fiscali del distacco di personale, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini dell'IVA. Dopo aver inquadrato civilisticamente l'istituto del distacco, si sofferma sulle implicazioni fiscali, in particolare, del riaddebito del costo sul soggetto che utilizza il lavoratore.

I contratti di distacco di personale non implicano particolari problematiche ai fini IRES, se rispettati i requisiti della competenza e dell'inerenza di cui all'art. 109 del TUIR, in quanto è possibile sostenere la neutralità dell'operazione, dal momento che i costi sostenuti dal distaccatario sono fiscalmente rilevanti ai sensi dell'art. 95 del TUIR, e il relativo rimborso è tassabile a norma dell'art. 88 del medesimo testo unico; l'onere sostenuto dal distaccatario per il rimborso dovuto al distaccante è quindi deducibile sempre a norma del citato art. 95 TUIR.

Il costo rimborsato al distaccante dal distaccatario è deducibile anche ai fini IRAP.

Non sono invece rilevanti ai fini IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, ai sensi dell'art. 8, comma 35, della L. n. 67/1988.

Occorre quindi valutare eventuali conseguenze derivanti dalla mancata effettuazione del riaddebito ovvero del ricarico di un costo diverso rispetto al puro costo del lavoratore distaccato. Si rileva infine che il trasferimento degli oneri relativi al personale distaccato dalla società distaccante alla distaccataria può, avendo riguardo alla movimentazione internazionale di personale dipendente, inficiare l'applicabilità dell'art. 15 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni. (SG)

**“Non imponibilità delle somme erogate al dipendente nell'interesse del datore di lavoro”** di G. MARIANETTI, ne Il fisco 43/2016, pag. 4148.

L'A. affronta il tema dell'onnicomprendività del reddito di lavoro dipendente, di cui all'art. 51 del TUIR, per segnalare che, nonostante la relativa tassazione sia informata a tale principio, occorre includere tra i principi fondamentali che informano la tassazione del reddito di lavoro dipendente

anche quello di non imponibilità delle somme e valori corrisposti dal datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse esclusivo o prevalente. Prendendo spunto da alcune pronunce dell'Amministrazione finanziaria che hanno contribuito a chiarire l'operatività del principio di onnicomprensività, l'A. cerca di sostenere che, in considerazione della sua portata generale, esso viene invocato anche per definire il regime tributario di altre fattispecie in cui l'arricchimento del lavoratore è meramente incidentale e, come tale, non sufficiente a giustificare l'imponibilità. Ed infatti l'Agenzia delle Entrate si è espressamente soffermata sull'analisi di alcune specifiche casistiche (es. rimborso spese anticipate dal lavoratore, assistenza sociale, polizze assicurative, telelavoro, beni assegnati ai calciatori dagli *sponsor*) in cui l'interesse del datore di lavoro, sia esso esclusivo o prevalente, può comportare la non concorrenza di talune erogazioni alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Con l'analisi svolta, l'A. ha dimostrato che la sussistenza di fattispecie di deroga al principio di onnicomprensività porterebbe a rilevarne anche delle altre (es. vestiario ai lavoratori dipendenti, assegnazione di telefoni cellulari) e che sarebbe il caso di rivedere l'efficacia del principio di onnicomprensività nell'ambito dell'attuale panorama normativo. (SG)

**“Welfare aziendale e premi di produttività”** di G. SEPIO e G. SBARAGLIA, ne Il fisco 45/2016, pag. 4367.

La Legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232, in G.U. Serie Generale n. 297 del 21.12.2016 - Suppl. Ordinario n. 57) ha introdotto alcune modifiche nel settore del *welfare* aziendale, ampliando i *benefit* che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e attribuendo maggiore spazio alla sostituzione di premi di produttività con i *benefit* previsti dall'art. 51 del TUIR, come, ad esempio, i versamenti di contributi a forme di previdenza complementare o di assistenza sanitaria e l'assegnazione di azioni ai dipendenti.

Sono stati elevati sia i limiti di reddito, da 50.000 a 80.000, che quelli dei premi di produttività, da 2.000 a 3.000 euro (fino a 4.000 euro in caso di partecipazione paritetica dei dipendenti) per accedere alla detassazione dei premi di produttività, con l'effetto di estendere la platea dei beneficiari, confermando così la connessione tra produttività dell'impresa e *welfare* aziendale.

Con tali interventi normativi si è voluto favorire l'utilizzo da parte del lavoratore di forme di previdenza complementare e di assistenza sanitaria, in quanto la destinazione dei premi di produttività consente di rendere totalmente esenti i contributi versati alle predette forme, in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'art. 51, comma 2, TUIR. (SG)

## **Giurisprudenza**

### **Corte di Cassazione**

**Redditi di lavoro dipendente – Trattamento di fine rapporto – Rapporto di lavoro dipendente – Tassazione ordinaria più favorevole – Applicazione – Richiesta da formulare nella dichiarazione dei redditi – Necessità – Esclusione.**

Cass., sez. trib. 20 ottobre 2016, n. 21283, ne Il fisco 45/2016, pag. 4378.

Il trattamento di fine rapporto (TFR) relativo a redditi da lavoro dipendente può essere tassato in maniera separata oppure in modo ordinario, se ciò risulta più favorevole per il contribuente. L'applicazione della tassazione ordinaria non è subordinata ad un'apposita richiesta del contribuente, da indicarsi nella dichiarazione dei redditi, ma deve essere effettuata, *ex lege*, dall'Amministrazione finanziaria, laddove più favorevole per il contribuente.

## REDDITI DIVERSI

### Giurisprudenza

#### Corte di Cassazione

**Redditi diversi – Imposta sostitutiva sulle plusvalenze finanziarie (regime previgente) – Cessione di partecipazione azionaria – Società quotata in borsa – Necessità – *Delisting* dopo la cessione delle azioni – Irrilevanza.**

Cass., sez. trib. 20 ottobre 2016, n. 21272, ne Il fisco 43/2016, pag. 4196.

Ai fini dell'individuazione dell'aliquota di imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997, sulla plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione azionaria (regime previgente), lo *status* di società quotata in borsa va valutato al momento in cui la cessione della partecipazione viene effettuata, e non al termine del periodo di osservazione di dodici mesi previsto dall'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, il quale invece rileva solo per determinare la percentuale dei diritti di voto, non avendo dunque rilevanza il *delisting* che avvenga successivamente alla cessione delle azioni.

## IMPOSTE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

### Dottrina

**“La nuova imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera”** E. DELLA VALLE e M. STRAFILE, ne Il fisco 45/2016, pag. 4346.

Gli AA. commentano il disegno di legge di bilancio 2017, in relazione all'introduzione nel nostro ordinamento di un'imposta sostitutiva per le persone fisiche che, non residenti in Italia per almeno nove periodi di imposta nel corso dei dieci anni precedenti, decidano di trasferire la propria residenza in Italia.

La Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232, in G.U. Serie Generale n. 297 del 21.12.2016 – Suppl. Ordinario n. 57) ha infatti introdotto, nel TUIR, l'art. 24-*bis* che prevede un particolare regime fiscale di favore volto ad attrarre ed incentivare il trasferimento della residenza di persone fisiche nel nostro Paese, principalmente *high net worth individuals*. L'intento della norma dovrebbe essere quello di dislocare sul nostro territorio gli investimenti e i consumi che tali soggetti presumibilmente effettuano, superando il limite insito nello scarso *appeal* del sistema fiscale italiano, connotato da un carico fiscale tra i più elevati in Europa.

L'opzione per la sostitutiva, non deducibile da altre imposte o contributi, è consentita anche solo limitatamente ai redditi prodotti in alcuni Stati o territori esteri. Sotto il profilo applicativo sarà disciplinata da un emanando provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, è revocabile e cessa di produrre i suoi effetti decorsi quindici anni dal primo periodo di imposta di validità della stessa o comunque in caso di omesso o parziale versamento. Il versamento è previsto in unica soluzione entro la data per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e, relativamente all'accertamento, alla riscossione, al contenzioso e alle sanzioni valgono, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano l'IRPEF.

Il neo introdotto art.24-*bis* del TUIR, al comma 2, prevede che, per effetto dell'opzione e relativamente ai soli redditi prodotti all'estero, “è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfettaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro centomila per ciascun periodo di imposta in cui è valida la predetta

*opzione. Tale importo è ridotto a euro venticinquemila per ciascun periodo di imposta per ciascuno dei familiari”.*

Nell'articolo viene evidenziato il carattere fortemente innovativo del nuovo regime anche in confronto ad altri Stati europei, nei quali, pur esistendo disposizioni che mirano ad attrarre lavoratori, non si rinvengono agevolazioni finalizzate ad attirare soggetti in grado di sviluppare investimenti, come nella disciplina in esame.

Non mancano però criticità al nuovo sistema che, così concepito, finisce con l'introdurre gravi forme di sperequazione anche tra soggetti che esercitano l'opzione. Ai soggetti più abbienti viene richiesto un sacrificio identico a quello richiesto ai soggetti in condizioni più sfavorevoli. Secondo gli AA. ci si trova di fronte ad una calamita impositiva con capacità attrattiva fortemente polarizzata. (SG)

## IVA

### Dottrina

**"Finalmente la tassazione del gruppo IVA"**, di S. CAPOLUPO, ne Il fisco 45/2016, pag. 4359.

Con il disegno di legge di bilancio, pubblicato come legge 232/2016 nella G.U. 297/2016, è stata finalmente prevista l'introduzione della tassazione del Gruppo IVA nel nostro ordinamento tributario, in attuazione delle indicazioni comunitarie. L'A. analizza le differenze con la disciplina del consolidato nazionale dettata nell'ambito delle imposte sul reddito, cercando di evidenziarne le varie criticità nell'ambito del rapporto partecipativo, della ripartizione delle responsabilità e dell'effettivo indirizzo dell'azione di controllo. Tali discrasie comportano l'esigenza di gestire un raccordo tra le due discipline, almeno sul piano contabile, con conseguente aggravio dei costi amministrativi.

Secondo il disposto delle nuove norme, e in particolare dell' articolo 70-*bis* del DPR 633/72 quando ricorrono, congiuntamente, il "vincolo finanziario, economico e organizzativo", i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti arti e professioni, possono diventare un unico soggetto passivo denominato "gruppo IVA". Si evidenzia una prima differenza di partenza: nel gruppo IVA è forte la figura del controllante quale soggetto unico mentre nel consolidato fiscale, in base all'art. 121 del TUIR, le società controllate non perdono la loro soggettività passiva, tanto che devono assolvere agli ordinari adempimenti, che vanno dalla compilazione della dichiarazione dei redditi all'obbligo di comunicare alla società o all'ente controllante il proprio reddito per la determinazione dell'imponibile complessivo di gruppo.

Nel richiedere la partita IVA, unica per tutto il gruppo, è necessario indicare il relativo rappresentante cioè il soggetto che dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina IVA, ivi compresa la sottoscrizione delle dichiarazioni IVA. Sotto questo aspetto viene disciplinata puntualmente la situazione delle singole società prima dell'esercizio dell'opzione per l'ingresso nel gruppo, prevedendo che ciascun soggetto mantenga in capo a sé diritti e obblighi maturati fino a quel momento, soprattutto con riferimento alla formazione del credito risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di applicazione del gruppo. L'eccedenza detraibile, infatti, non si trasferisce al gruppo IVA ma può essere richiesta a rimborso ovvero compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241/97.

Si tratta, in sostanza, dello stesso meccanismo utilizzato, in base all'art. 118 del TUIR, con riferimento ad eventuali perdite sofferte prima di entrare nell'area di consolidamento.

Tale disciplina, utile ai fini dell'accertamento e decisiva per la separazione delle responsabilità amministrative ed eventualmente penali, è rafforzata dalla precisa definizione della figura del controllore, sia dal punto di vista soggettivo che delle relative competenze, in quanto è esplicitamente previsto che *"il rappresentante del gruppo adempie agli obblighi ed esercita i diritti di cui all'art. 70-ter, comma 1"*.

Ai fini della definizione del perimetro di gruppo nel consolidato fiscale e nel gruppo IVA si riscontrano due sostanziali differenze. La prima attiene alla diversa portata della nozione di

controllo finanziario richiesta dall'art. 120 del TUIR rispetto all'art. 70-ter del DPR 633/72. Nel caso del consolidato deve sussistere tra controllante e controllata un rapporto di controllo di diritto ex art. 2359, c.c, comma 1, e la partecipazione deve avere ad oggetto più della metà del capitale sociale nonché assicurare l'accesso ad una quota di utili superiore al 50% tenendo conto in entrambi i casi del c.d effetto demoltiplicazione nel caso di partecipazione indiretta.

Ai fini IVA, invece, il vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sussiste quando, oltre al verificarsi della condizione di cui all'art. 2359, comma 1, c.c., almeno dal primo luglio dell'anno solare precedente esista un rapporto di controllo, diretto o indiretto, ovvero detti soggetti siano controllati direttamente o indirettamente dal medesimo soggetto purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni. La seconda sostanziale differenza attiene, quindi, al momento in cui deve verificarsi il presupposto del controllo che nel consolidato deve essere ininterrottamente verificato sin dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si manifesta l'opzione per la tassazione di gruppo mentre nel gruppo IVA è più stringente, dovendo sussistere dal primo luglio dell'anno solare precedente.

Altra differenza che viene analizzata è quella che attiene ai profili di ripartizione delle responsabilità tra controllante e controllate. Coerentemente con la figura "forte" del rappresentante, la responsabilità per qualsiasi violazione formale o sostanziale ricade, nell'ambito del "gruppo IVA", in capo a tale soggetto. Al riguardo, ai fini della delimitazione delle responsabilità dei soggetti partecipanti al gruppo è stata introdotta una forma di solidarietà fra rappresentante del gruppo e soggetti aderenti per l'intero importo dell'obbligazione tributaria, cioè per le somme che risultano dovute, a titolo d'imposta, interessi e sanzioni, a seguito dell'attività di liquidazione e controllo. Tale solidarietà è presente anche nel consolidato fiscale, sul presupposto che la determinazione del reddito compete sempre alla singola società e la consolidante non può essere l'unica responsabile per atti o omissioni sui quali non ha effettivamente alcun controllo. L'A. evidenzia che nel consolidato fiscale la solidarietà è opportuna perché gli adempimenti permangono in capo alla singola società mentre nel gruppo IVA vi è un presupposto differente, considerato che le altre partecipanti sono svincolate sia da adempimenti di natura contabile sia dall'obbligo di determinazione del debito d'imposta. Inoltre, a differenza di quanto avviene nel consolidato, dove la responsabilità è limitata alla rettifica che riguarda la propria dichiarazione, nel caso del gruppo IVA detta responsabilità interessa l'intero debito tributario nella sua triplice formazione: imposta, interessi e sanzioni. La scelta del legislatore, in questo caso, sembra sia stata mossa da ragioni di mera opportunità politica, con la finalità principale di garantire la riscossione del credito nella sua interezza, tenuto conto che tutti i soggetti aderenti al "gruppo" hanno una propria autonomia economica e finanziaria.

Ai fini dell'attività di controllo, a differenza di quanto avviene nel consolidato nazionale, l'attività di controllo non ricade su tutte le società appartenenti al gruppo bensì solo sul rappresentante. In sede di costituzione del gruppo, infatti, deve essere comunicato, tra l'altro, l'elezione del domicilio da parte di ciascun soggetto partecipante presso il rappresentante del gruppo ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione.

In materia di controlli, la competenza è stata affidata a strutture operative dell'Agenzia delle entrate, già esistenti sin dal 2009 e ritenute legittime da parte della Suprema corte di cassazione (Cass. Sez. trib., 3 ottobre 2014, n.20915). Resta da chiarire, infine, l'eventuale riparto di competenza tra Agenzia e Guardia di Finanza limitatamente ai controlli sostanziali. (WR)

**"Gruppo Iva": un nuovo istituto tributario di stampo europeo**", di S. CAPOLUPO, ne Il fisco 45/2016, pag. 4359.

Il DDL Bilancio 2017 n. 4127-bis, poi diventato legge n. 232/2016, ha colmato una lacuna nella disciplina IVA nazionale, introducendo il nuovo regime del gruppo IVA sulla base di quanto previsto dall'art. 11 della Direttiva 2006/112/CE. Questo nuovo istituto - che sarà efficace dal 1° gennaio 2018 - innova profondamente quanto finora previsto dalla disciplina nazionale ai soli fini della compensazione finanziaria tra posizioni creditorie e debitorie di soggetti appartenenti ad un gruppo di imprese e crea un nuovo soggetto ai fini IVA, che costituisce l'unica controparte nei rapporti attivi e passivi con gli enti esterni al gruppo. Le disposizioni in esame prevedono che gli Stati

membri hanno facoltà di considerare come unico soggetto passivo IVA le entità, stabilite nel territorio dello stesso Stato, giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

Un primo presupposto imprescindibile per l'introduzione in uno Stato membro del regime è costituito dalla consultazione del Comitato IVA: la formulazione dell'art. 11 dispone che si può istituire il gruppo IVA soltanto previa consultazione del predetto organo. Tale consultazione preventiva, ancorché obbligatoria (non è infatti sufficiente la mera notifica di adozione della deroga), ha la sola finalità di assicurare che possano essere esaminate le previsioni derogatorie e la loro portata in termini di effetti per l'erario e per i soggetti passivi. Il Comitato IVA non è tenuto a pronunciarsi favorevolmente o sfavorevolmente sulla misura nazionale derogatoria e può limitarsi a prenderne atto, purché lo Stato membro abbia fornito "informazioni sufficienti per consentirgli di esaminare tale misura con cognizione di causa" (Corte di Giustizia Ue, causa C-228/05 Stradasfalti). Sotto il profilo soggettivo, la Commissione Europea nella comunicazione n. 325 del 2009, ha precisato che diverse entità tra le quali sussistono i collegamenti sopra evidenziati vengono fuse in un unico soggetto passivo ai fini del tributo. In tal senso, un gruppo IVA potrebbe essere descritto come una finzione creata agli effetti di tale imposta, in cui la sostanza economica prevale sulla forma giuridica. La portata innovativa delle disposizioni in esame risiede nel fatto che, una volta costituito il gruppo IVA, le entità partecipanti – originariamente soggetti passivi IVA distinti – divengono un unico soggetto passivo, con la logica conseguenza che il gruppo può essere identificato solo attraverso un unico numero di partita IVA, conformemente all'art. 214 della Direttiva, con conseguente esclusione della validità di qualsiasi altro numero identificativo individuale. Per quanto attiene poi ai vincoli finanziari, economici e organizzativi, la Commissione specifica che la condizione relativa debba essere interpretata nel senso che i tre vincoli devono permanere durante l'intero periodo di esistenza del gruppo IVA e, qualora un membro non soddisfi più il requisito relativo ai tre vincoli, è tenuto a lasciare il gruppo.

Il vincolo finanziario sussiste quando tra i soggetti vi è, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo o quando i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto. Il vincolo economico è riscontrabile quando tra i soggetti passivi vi è almeno una forma di cooperazione economica, poiché svolgono attività dello stesso genere, o attività complementari o interdipendenti, o che avvantaggiano uno o più di essi. Infine, il vincolo organizzativo esiste, in quanto, in via di fatto o di diritto, si verifica un coordinamento tra gli organi decisionali.

Come già detto all'inizio, la legge di bilancio 2017 introduce nel DPR 633/72 il Titolo V-bis, volto a disciplinare l'istituto del Gruppo IVA, quale (unico) soggetto d'imposta, in aderenza al dettato dell'art. 11 della Direttiva 2006/112/UE. Le nuove norme devono ritenersi alternative alle disposizioni di cui all'art. 73, comma 3 del DPR 633/72, che prevedono la facoltà, per i soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalla norma, di effettuare le liquidazioni IVA di gruppo, compensando preliminarmente all'interno della propria compagine posizioni debitorie e creditorie, ottenendone così un vantaggio finanziario.

L'opzione per il Gruppo IVA può essere esercitata dai soggetti passivi sopra richiamati (almeno due), stabiliti nel territorio dello Stato, per cui ricorrano i vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo definiti dal nuovo art. 70-ter. Tra i tre vincoli, relativa preminenza è stata assegnata a quello di carattere finanziario (determinato sulla base della nozione di controllo "di diritto" di cui all'art. 2359, comma 1 n. 1 c.c.), che deve sussistere dal 1° luglio dell'anno precedente rispetto a quello di esercizio dell'opzione. La scelta è stata operata in considerazione del fatto che, se un soggetto è vincolato finanziariamente a un altro soggetto, detto legame esiste anche dal punto di vista economico e organizzativo. Come chiarito dalla relazione tecnica, l'opzione riveste carattere omnicomprensivo, secondo il cosiddetto "*all-in, all out principle*", per cui la manifestazione di volontà deve obbligatoriamente essere esercitata da tutti i soggetti passivi per i quali ricorrano congiuntamente le condizioni di legge, senza poter effettuare una scelta di "composizione" del Gruppo, così come avviene per la liquidazione IVA di gruppo. La scelta è vincolante per un triennio e resta valida, di anno in anno, fino a revoca.

L'aspetto sostanziale più qualificante e di maggiore impatto del nuovo istituto è quello della neutralità degli effetti sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate tra i componenti il Gruppo e tra questi e i terzi. Infatti, si evidenzia che: *i)* le operazioni effettuate "all'interno" del Gruppo non assumono rilevanza ai fini IVA; *ii)* le operazioni effettuate tra un soggetto partecipante al Gruppo e un soggetto terzo si considerano effettuate tra il Gruppo e il terzo. Ciò comporta che

gli obblighi di fatturazione, registrazione, comunicazione, dichiarazione, ecc. debbano essere assolti dal Gruppo e non dalla singola entità partecipante. L'A. sottolinea che questi ultimi aspetti sono proprio quelli che rendono il nuovo regime uno strumento di semplificazione amministrativa, prima ancora che un mezzo per rendere il più possibile neutrale il costo eventualmente derivante dall'IVA indetraibile per i soggetti passivi che svolgono attività esenti.

In sostanza, poiché il gruppo IVA è considerato un soggetto passivo unico, le operazioni rese tra i singoli membri devono essere considerate come effettuate dal gruppo per sé stesso e, quindi, le operazioni a titolo oneroso interne al gruppo IVA sono escluse dal campo di applicazione del tributo. Ne deriva che l'opzione per il gruppo IVA può anche offrire vantaggi di tesoreria per le imprese, rendendo possibile un'ottimizzazione della gestione finanziaria all'interno del gruppo.

In conclusione, secondo l'A. l'introduzione del concetto di gruppo nella disciplina dell'IVA concretizza una possibilità prevista dalla Direttiva IVA e rende il sistema nazionale dell'imposta sotto questo profilo più europeo, posto che la maggior parte dei Paesi membri hanno adottato un simile istituto. Inoltre, sono molti i benefici che scaturiscono da questa nuova disciplina sia in termini di ottimizzazione finanziaria sia in termini di semplificazione. (WR)

### **Prassi Amministrativa**

#### **IVA – Servizi di *servicing* forniti dalla banca *originator* nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti – Esenzione.**

Ris. Agenzia delle Entrate 17 novembre 2016, n. 106/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L'Agenzia fornisce chiarimenti in relazione al regime IVA applicabile ai cd. servizi di *servicing* forniti dalla banca *originator* nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione.

In particolare, la questione sottoposta all'Agenzia riguarda la possibilità di far rientrare l'attività di *servicing* fornita dagli istituti di credito nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, tra le operazioni di gestione dei crediti da parte dei concedenti ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1 DPR 633/72 e come tale possa usufruire del regime di esenzione previsto dall'art. 10 DPR 633/72, considerando che tale regime costituisce una deroga e, come tale, va interpretato restrittivamente. Tale questione si è posta, in particolare, a seguito di una pronuncia comunitaria, che ha ricompreso nella nozione di recupero crediti (soggetti ad IVA) tutte le attività finalizzate a far conseguire il pagamento di un debito di denaro a prescindere dalla natura del credito.

L'Agenzia delle Entrate sottolinea che l'attività di *servicing*, necessaria per espressa previsione normativa alle operazioni di cartolarizzazione, si concretizza in un effetto dispositivo che, a differenza delle attività di mera riscossione in cui è comunque necessario l'intervento sia della banca del debitore sia della banca del creditore, incide direttamente nella sfera giuridica di entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione, così rendendola assimilabile alle operazioni di pagamento esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1) del DPR 633/1972.

Peraltro viene evidenziato che qualora il *servicer* renda altre prestazioni di servizio diverse rispetto alle operazioni proprie del *servicing*, il regime IVA dovrà essere individuato caso per caso. (EM)

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Giustizia UE**

#### **IVA – Detrazioni – *Pro rata* detraibilità – Calcolo *pro rata* – Compatibilità disciplina italiana con quella comunitaria.**

Corte di Giust. UE, 14 dicembre 2016, n. 378/15, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

La Corte di Giustizia ha ritenuto conforme alla Direttiva 2006/112/CE la regola prevista a livello nazionale, di detrazione del *pro rata* IVA di cui all'art. 19 *bis*, DPR 600/72.

## Corte di Cassazione

### **IVA – Operazioni di coassicurazione – Esenzione – Condizioni –.**

Cass., sez. trib. 4 novembre 2016, n. 22429, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Per le operazioni collegate alle prestazioni assicurative non si applica automaticamente il regime di esenzione IVA ma deve essere valutato, nel concreto, se gli elementi caratteristici della fattispecie consentano di fruire della detassazione anche per le operazioni connesse alla principale.

Il regime di esenzione, in quanto derogatorio rispetto a quello ordinario di imponibilità, necessita un'attenta valutazione degli elementi caratteristici dell'operazione economica. Bisogna inoltre accertare se l'operazione debba essere considerata ai fini dell'IVA, unitariamente come "operazione di assicurazione", ovvero come costituita da prestazioni indipendenti, ovvero se ricorrano prestazioni accessorie.

Solo in presenza di una prestazione accessoria sarà possibile applicare a quest'ultima il medesimo regime IVA.

### **IVA – Rimborsi – Mancata esposizione del credito IVA in dichiarazione – Riporto a nuovo – Legittimità.**

Cass., sez. trib. 21 novembre 2016, n. 23624, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Il contribuente può riportare a nuovo il credito IVA anche se nella dichiarazione relativa al periodo di maturazione tale credito non è stato esposto, a condizione che il riporto avvenga al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

## Commissioni tributarie di merito

### **IVA – Pro rata di detraibilità – Esercizio di attività esente IVA e di attività imponibile – Adozione del regime di contabilità separata – Acquisto di beni e servizi – Uso promiscuo.**

Comm. trib. prov. di Milano 28 novembre 2016, n. 9113/3/16, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

In caso di esercizio di un'attività esente IVA e una imponibile, con adozione del regime di contabilità separata ai fini IVA, il *pro rata* di detrazione dell'imposta assolta sull'acquisto di beni e servizi a uso promiscuo delle due attività deve essere determinato non alla stregua di criteri di astratta ripartizione proporzionale, ma utilizzando un metodo puntuale per il caso concreto che consenta una precisione maggiore di quella ritraibile dal confronto dei volumi d'affari delle attività esercitate.

## **REGISTRO (imposta di)**

### **Giurisprudenza**

## Commissioni tributarie di merito

### **Registro (imposta di) – Applicazione dell'imposta – Cessione di quote societarie – Qualificazione come cessione di azienda ai fini dell'imposta di registro – Inammissibilità – Art. 20 della legge di registro – Norma antielusiva – Esclusione.**

Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, sez. I, 14 luglio 2016, n. 228, in GT Riv. di giur. Trib. 10/2016, pag. 791.

L'operazione di cessione di quote di una società non può essere riqualficata ai fini del registro come cessione di azienda da tassare in modo proporzionale. Ciò in considerazione dei differenti



effetti giuridici dei due atti e della libertà di scelta tra due opzioni entrambe lecite dal punto di vista fiscale. In tale contesto non può quindi essere invocato il divieto di abuso del diritto, né è applicabile l'art. 20 del TUR, il quale non ha nulla a che vedere con l'elusione, né con l'abuso del diritto. Peraltro, il nuovo concetto di abuso del diritto è delineato dall'art. 10-*bis* della Legge n. 212/2000, non più come un limite all'autonomia negoziale, ma come garanzia della libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti un diverso carico fiscale e, quindi, della facoltà di optare anche per quella meno onerosa.

## **TRUST**

### **Giurisprudenza**

#### **Commissioni tributarie di merito**

***Trust – Conferimenti beni immobili – Beneficiari – Figli del disponente – Natura liberale – Imposta di registro in misura fissa – Mancanza di effetto traslativo – Imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.***

Comm. trib. reg. di Milano, 17 marzo 2016, n. 1560, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

L'atto di conferimento di beni immobili in un *trust* familiare i cui beneficiari sono i figli del disponente è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, in quanto, avendo tale *trust* carattere liberale, l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale, che postula un carattere oneroso dell'operazione registrata, non risulta corretta.

L'atto di conferimento è soggetto alle imposte ipo-catastali in misura fissa, poiché nessun effetto traslativo si verifica tra il disponente e il *trustee* al momento dell'istituzione del *trust*, risultando tale effetto e il relativo arricchimento differito al momento dell'attribuzione dei beni in *trust* ai beneficiari da parte del *trustee* stesso. A tale ultimo momento avrà luogo l'imposizione ipo-catastale proporzionale.

**Dottrina**

ALBANO G., “Cooperative <i>compliance</i> ”: l’Agenzia scioglie i dubbi” <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	Pag. 1
BESIO P., TENCALLA M., “Nuova <i>white list</i> . effetti a cascata sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	“ 3
BONTEMPO F., MIELE L., RUSSO V., “Gli interventi sull’ACE riducono il beneficio” <b>(IRES)</b>	“ 9
CALAVENA S., “Il regime dei dividendi <i>black list</i> . alcune considerazioni a seguito della circolare n. 35/E/2016” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	“ 5
CAPOLUPO S., “Finalmente la tassazione del gruppo IVA” <b>(IVA)</b>	“ 25
CAPOLUPO S., “Gruppo IVA: un nuovo istituto tributario di stampo europeo” <b>(IVA)</b>	“ 26
COMMITTERI G.M., ““ <i>Entry tax</i> ”: nel trasferimento degli “ <i>asset</i> ” l’Agenzia dà rilevanza agli aspetti sostanziali”, <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	“ 3
DELLA VALLE E., STRAFILE M., “La nuova imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera” <b>(IMPOSTE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI)</b>	“ 24
FERRANTI G., “La nuova imposta sul reddito d’impresa” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 20
FERRONI B., “Il consolidato fiscale nazionale diventa sempre più...internazionale” <b>(IRES)</b>	“ 10
FORMICA P., GUARNACCIA C., “Esterovestizione: <i>day to day management</i> e corretta interpretazione delle dinamiche aziendali multinazionali” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	“ 3
GALARDO S.M., “La razionalizzazione della disciplina ACE limita l’agevolazione” <b>(IRES)</b>	“ 11
GIOMMONI F., “La rilevanza antielusiva ai fini ACE dell’acquisto di partecipazioni” <b>(IRES)</b>	“ 13
LEONI G., MARIANETTI G., “Implicazioni fiscali del distacco di personale” <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 22
MASSAI S., “La disciplina CFC dopo i chiarimenti resi nella Circolare n. 35/E/2016” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	“ 6
MARIANETTI G., “Non imponibilità delle somme erogate al dipendente nell’interesse del datore di lavoro” <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 22
MASTROBERTI A., “Integrativa a favore con perdite rigenerate” <b>(IRES)</b>	“ 14

MOLINARO G., "Agevolati gli investimenti di casse di previdenza e fondi pensione e i piani di risparmio individuali" <b>(RENDITE FINANZIARIE)</b>	<b>Pag. 19</b>
SAINI A., MANDARINO P., " <i>Branch exemption</i> e stabile organizzazione tra norma interna e convenzioni contro le doppie imposizioni" <b>(IRES)</b>	<b>" 14</b>
SCALA G., "I nuovi orientamenti dell'Agazia delle entrate in tema di consolidato nazionale" <b>(IRES)</b>	<b>" 10</b>
SCIFONI G., "Confermata la rilevanza del valore di riscatto per la tassazione dei capitali assicurati caso morte" <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>" 18</b>
SEPIO G., SBARAGLIA G., " <i>Welfare</i> aziendale e premi di produttività" <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>" 23</b>
VALENTE P., " <i>Transfer pricing</i> . Recenti orientamenti della Corte di Cassazione" <b>(IRES)</b>	<b>" 15</b>
VOZZA A., "Il pegno su azioni della controllata non esclude l'accesso al regime del consolidato nazionale" <b>(IRES)</b>	<b>" 15</b>

#### Prassi Amministrativa

Interpello Agenzia delle Entrate 12 settembre 2016, n. 954-964/2016 <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	<b>" 4</b>
Ris. Agenzia delle Entrate 3 novembre 2016, n. 101 <b>(IRES)</b>	<b>" 16</b>
Ris. Agenzia delle Entrate 24 novembre 2016, n. 108 <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>" 8</b>
Ris. Agenzia delle Entrate 17 novembre 2016, n. 106/E <b>(IVA)</b>	<b>" 28</b>
Ris. Agenzia delle Entrate 27 dicembre 2016, n. 121 <b>(IRES)</b>	<b>" 16</b>

#### Giurisprudenza

##### Corte di Giustizia UE

Corte di Giust. UE 14 dicembre 2016, n. 378/15 <b>(IVA)</b>	<b>" 28</b>
--	-------------

##### Corte di Cassazione

Cass., sez. trib. 11 agosto 2016, n. 16953 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>" 21</b>
---	-------------

Cass., sez. trib. 20 ottobre 2016, n. 22225 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	Pag. 2
Cass., sez. trib. 20 ottobre 2016, n. 21272 <b>(REDDITI DIVERSI)</b>	“ 24
Cass., sez. trib. 20 ottobre 2016, n. 21283 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 23
Cass., sez. trib. 26 ottobre 2016, n. 21570 <b>(VIOLAZIONI E SANZIONI)</b>	“ 4
Cass., sez. trib. 3 novembre 2016, n. 22221 <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (in genere))</b>	“ 4
Cass., sez. trib. 4 novembre 2016, n. 22429 <b>(IVA)</b>	“ 29
Cass., sez. trib. 16 novembre 2016, n. 48293 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	“ 2
Cass., SS.UU. 17 novembre 2016, n. 23397 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>	“ 2
Cass., sez. trib. 21 novembre 2016, n. 23624 <b>(IVA)</b>	“ 29
Cass., sez. trib. 22 dicembre 2016, n. 26697 <b>(IRES)</b>	“ 17
Cass., sez. trib. 28 dicembre 2016, n. 27111 <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	“ 8
 <u>Commissioni tributarie di merito</u>	
Comm. trib. reg. di Milano, 17 marzo 2016, n. 1560 <b>(TRUST)</b>	“ 30
Comm. trib. prov. di Agrigento, 27 aprile 2015, n. 1840/7/16 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 22
Comm. trib. reg. di Firenze, 2 maggio 2016, n. 787/29/19. <b>(IRES)</b>	“ 17
Comm. trib. reg. di Milano, 13 luglio 2016, n. 4162/36/16 <b>(IRES)</b>	“ 17
Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, sez. I, 14 luglio 2016, n. 228 <b>(REGISTRO (Imposta di))</b>	“ 29
Comm. trib. prov. di Milano, 3 novembre 2016, n. 8303/1/16. <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	“ 18
Comm. trib. prov. di Milano 28 novembre 2016, n. 9113/3/16 <b>(IVA)</b>	“ 29